



diritto & religioni

Semestrale
Anno XV - n. 1-2020
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

29



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno XV – n. 1-2020
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni

G.B. Varnier

G. Dalla Torre

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Carni, M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione:

Cosenza 87100 – Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 – 80133 Napoli
E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Redazione:

Cosenza 87100 – Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente

link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

– carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Per ulteriori informazioni si consulti il link: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

La Chiesa d'Inghilterra in Italia: profili storici e attuale condizione giuridica

The Church of England in Italy: historical background and legal framework

ALESSANDRO TIRA

RIASSUNTO

Nel luglio del 2014, l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», che rappresenta ufficialmente in Italia la Chiesa anglicana inglese, è stata eretta in ente morale tramite decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 2 della legge 1159/1929. Cinque anni dopo, nel luglio 2019, la medesima Associazione ha sottoscritto per la confessione religiosa di cui è espressione un'intesa con la Repubblica Italiana ex art. 8, c. 3° Cost. La legge di approvazione dell'intesa, che il Parlamento non ha ancora deliberato, sarà l'ultimo passaggio di un iter che consentirà alla Chiesa d'Inghilterra in Italia di accedere alla disciplina di favore che l'ordinamento riserva alle confessioni munite di intesa, con i conseguenti benefici giuridici ed economici (a cominciare dalla partecipazione al meccanismo dell'«otto per mille»). Il contributo esamina caratteri e le regole di funzionamento dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», come delineati dal suo statuto, ed espone i contenuti dell'intesa. Questi temi vengono inoltre messi in rapporto con l'evoluzione storica della presenza anglicana in Italia; una presenza contraddistinta da precisi connotati sociali e organizzativi, e alla cui esiguità numerica ha fatto da contrappeso, fin dalla prima metà del XIX secolo, una proiezione significativa nel panorama culturale italiano.

PAROLE CHIAVE

Associazione «Chiesa d'Inghilterra», Chiesa d'Inghilterra, storia dell'anglicanesimo in Italia; intese, finanziamento delle confessioni religiose.

ABSTRACT

In July 2014 the Associazione «Chiesa d'Inghilterra», a not-for-profit religious entity that represents the Church of England in Italy, achieved recognition in the Italian legal system by a Presidential decree (art. 2, legge 1159/1929). Five years later, in July 2019, the same Associazione signed the intesa with the Italian Republic, according to article 8(3) of the Constitution. Parliamentary approval, which has not yet occurred, will be the final step in the process and will allow the Church of England in Italy enjoy a number of legal and economic benefits, starting from a share of the «otto per mille» funds. The es-

say presents and discusses the Associazione's statutes and with an overview of the intesa rules. The statute and the intesa are placed in the context of the historical development of the Church of England's organisation in Italy, which played – as a specific aspect of the British presence – a relevant role in the country's cultural life starting from the beginnings of 19th Century.

KEY WORDS

Associazione «Chiesa d'Inghilterra», Church of England, History of Anglicanism in Italy, intese, funding of religion.

SOMMARIO: *1. La presenza anglicana in Italia: cenni di storia e geografia – 2. L'Associazione «Chiesa d'Inghilterra in Italia» e il suo statuto – 3. I contenuti dell'intesa del 30 luglio 2019 – 4. In attesa della legge di approvazione.*

1. La presenza anglicana in Italia: cenni di storia e geografia

Il 30 luglio 2019, a distanza di alcuni mesi dall'accordo raggiunto sul testo¹ e dopo un ancor più lungo periodo di trattative, il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha sottoscritto, insieme al reverendo Vickie Lela Simms, l'intesa tra la Repubblica italiana e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», ossia la veste giuridica che assume in Italia la Chiesa anglicana inglese.

Per introdurre il quadro dell'attuale condizione giuridica della Chiesa d'Inghilterra in Italia, nelle more di una traduzione in legge dell'intesa che oggi non pare imminente, conviene innanzi tutto tratteggiare le vicende storiche e sociali da cui l'odierna comunità anglicana in Italia discende. Senza pretese di completezza nella ricostruzione (cosa che, peraltro, porterebbe ben presto il discorso su altri piani: della storia pura, delle idee o anche della microstoria, per le ragioni che presto si diranno), sottolineare le peculiarità della vicenda

¹ Testo siglato il 26 marzo 2019; si veda, per parte confessionale: *Church of England in Italy signs Treaty with Republic of Italy*, in www.europe.anglican.org, 30 marzo 2019. Che il percorso fosse impervio fin dall'inizio lo conferma la motivazione con cui l'Arcivescovo di Canterbury ha conferito, già nel 2016, l'onorificenza della «Cross of St Augustine for Services to the Anglican Communion» ai professori Salvatore Bordonali e Fabiano Di Prima: «*For the contribution to the legal and bureaucratic recognition of the Church of England by the Italian Republic and to the agreement of an 'Intesa' between the parties*». Sulla vicenda del riconoscimento e sulle sue premesse si veda PAOLO CESARE CONIGLIO, *The Legal Status of the Church of England in Italy*, in *Ecclesiastical Law Journal*, 2015, 1, pp. 53-57.

della confessione in parola aiuta a contestualizzare il dato normativo e anche a dare ragione di quella che, da parte di vari commentatori, è già stata individuata come la nota dominante di “aproblematicità” che caratterizza il testo dell’intesa raggiunta.

Se si guarda alla storia e alla composizione sociale della Chiesa d’Inghilterra in Italia, si può notare che la sua presenza è stata connotata da alcune costanti: numeri ridotti; forte legame con la dimensione istituzionale, religiosa e sociale del contesto d’origine, ossia il Regno Unito e più nello specifico l’Inghilterra²; dinamiche di sviluppo, anche materiale, che hanno seguito gli

² Nel presente scritto, dove non diversamente specificato, l’aggettivo «anglicano» indicherà l’appartenenza alla Chiesa d’Inghilterra, pur nella consapevolezza che i diversi termini: «anglicano», «inglese» e «britannico» non sono sinonimi e sono anzi sovrapponibili solo in parte. È un’imprecisione talora inevitabile, a meno di non appesantire l’esposizione con ripetizioni e perifrasi che si renderebbero necessarie ogni volta, per esprimere la peculiare asimmetria delle appartenenze – confessionali, nazionali e istituzionali – che caratterizza l’anglicanesimo in generale e, nello specifico, quello inglese. Tolta l’ovvia constatazione per cui non tutti gli inglesi sono anglicani, infatti, il particolare incrocio di condizioni politiche, nazionali e religiose che storicamente ha caratterizzato la vita della Chiesa d’Inghilterra ha portato alla definizione di un’identità nazionale di quella Chiesa (inglese, nel senso di distinta dalla scozzese e anche dalla gallese) che non corrisponde a quella istituzionale dello Stato (britannico, dunque unitario almeno nella sua proiezione esterna) alle cui strutture la Chiesa d’Inghilterra s’appoggia. Sul ruolo costitutivo di questa dimensione, per così dire, “plurivoca” della Chiesa d’Inghilterra si vedano le penetranti osservazioni di ROGER SCRUTON, *Our Church. A personal History of the Church of England*, Atlantic Books, London, 2013, in part. pp. 38-79. Nell’ottica delle questioni che, almeno da un punto di vista esterno, hanno connotato la vicenda storica della Chiesa d’Inghilterra nello sviluppo della sua identità, si veda MARIO FERRANTE, *Due matrimoni alle origini dello scisma anglicano?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2018, 9.

Quanto alla posizione delle altre Chiese anglicane delle Isole Britanniche, la Chiesa in Galles fa parte della Comunione Anglicana ed aderisce anche alla Comunione di Porvoo (che riunisce Chiese protestanti e anglicane di tutta Europa nell’orizzonte di una comunanza di intenti e di missione che va oltre le caratteristiche specifiche delle singole componenti), ma è autonoma dalla Chiesa d’Inghilterra fin dal 1914, in seguito al *Welsh Church Act* di quell’anno (in vigore dal 1920), che ne sancì il *disestablishment*; cfr. ANDREA GALANTE, *La separazione dello Stato dalla Chiesa nel paese di Galles*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*, 1910, pp. 251-276; ROGER BROWN, *The Disestablishment of the Church in Wales*, in *Ecclesiastical Law Journal*, 1999, 5, pp. 252-264; per vari aspetti storici e normativi, i saggi di NORMAN DOE, *The law of the Church in Wales*, University of Wales Press, Cardiff, 2002. In Scozia, invece, dove le vicende sociali e religiose portarono la Chiesa nazionale verso il presbiterianesimo, è presente come membro della Comunione anglicana la Chiesa Episcopale di Scozia, quale «Chiesa sorella»; cfr. EVELYN GARTH MOORE, *Introduction to English Canon Law*, a cura di TIMOTHY BRIDEN, Bloomsbury, London, 2013, pp. 191-200 e GINO PATRIARCHI, *La Riforma anglicana. Storia ed evoluzione della Chiesa d’Inghilterra e della Comunione anglicana*, Claudiana, Torino, 2006, pp. 55-59.

Quanto invece alla dimensione federativa dell’Anglicanesimo e alle questioni giuridiche che essa pone, si vedano di recente: CRISTIANA CIANITTO, *Anglicanesimo, territorialità e diaspora*, in *Quaderni di Diritto e Politica ecclesiastica*, 2020, 1, pp. 127-142; NORMAN DOE, *Canon law in the Anglican communion. A worldwide perspective*, Oxford, Clarendon, 1998; NORMAN DOE, *Canon Law in global Anglicanism*, in MARTYN PERCY, EMMA PERCY, IAN MARKHAM, FRANCESCA PO (a cura di), *The Study of Ministry: A Comprehensive Survey of Theory and Best Practice*, Society for Promoting Christian Knowledge, London, 2019, pp. 599-611; PAUL AVIS, BENJAMIN M. GUYER (a cura di), *The Lambeth Conference: Theology, History, Polity and Purpose*, Bloomsbury, London, 2017, pp. 259-296.

eventi internazionali che interessavano di volta in volta le due nazioni, forse in modo ancor più diretto rispetto a quanto è accaduto per le altre confessioni religiose. In altre parole, gli anglicani in Italia sono sempre stati pochi, ben identificabili sotto il profilo sociale e non hanno mai dato vita a comunità largamente diffuse. Ciò non di meno – e questo è il secondo aspetto interessante della questione – la presenza britannica in Italia è stata capace di lasciare il segno in vari campi, in particolare quello economico, culturale e (in sia pure in casi circoscritti e in via mediata) anche politico³, in momenti cruciali per gli sviluppi della società italiana.

Ciò porta a un'ultima osservazione sulla caratteristica più evidente della presenza anglicana in Italia: l'essere storicamente determinata entro un tratto temporale specifico, con un radicamento che raggiunge l'apice della parabola a cavallo tra la seconda metà dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. Infatti, una volta superato il regime di malcerta tolleranza che si era conservato fino a tutto il XVIII secolo, si possono distinguere le fasi della presenza anglicana in Italia secondo scansioni che grosso modo coincidono con tre fasi degli ultimi secoli della nostra vita nazionale: dalla Restaurazione all'Unità, dall'Unità alla Seconda guerra mondiale e, infine, il periodo postbellico. Con ciò non si vuol dire che nel corso dei secoli precedenti fossero mancati i contatti tra l'Italia e le Isole britanniche⁴, né che sia trascurabile la presenza

³ PENNY MITTLER, *Only Connect: A Case Study of the Influence of the English Church and the Non-Catholic Cults in the Florence of the Risorgimento*, in LUCIA FALTIN, MELANIE J. WRIGH (a cura di), *The Religious Roots of Contemporary European Identity*, Continuum, London-New York, 2007, pp. 40-52; DANILO RAPONI, *Risorgimento e virtù civiche: riflessioni dei protestanti britannici sull'identità nazionale italiana (1861-1875)*, in SIMONE MAGHENZANI, *Il protestantesimo italiano nel Risorgimento. Influenze, miti, identità*, Claudiana, Torino, 2012, pp. 113-125; GIORGIO SPINI, *Risorgimento e protestanti*, Claudiana, Torino, 2008, *passim*.

⁴ Da ben prima della Restaurazione si ebbero relazioni tra l'Inghilterra e gli antichi Stati italiani, ma si trattava di contatti limitati, rilevanti forse più sotto i singoli profili economici, politici e culturali, che sul piano generale e, tantomeno, sociale o religioso. Sotto l'Antico Regime le pratiche religiose anglicane, come le eterodosse in generale, erano sottoposte a un regime di malcerta tolleranza, quando non di aperta repressione (una situazione peraltro comune alle nazioni europee, cattoliche o protestanti che fossero): cfr. SUGIKO NISHIKAWA, "When in Rome...". *Religious practice by Anglicans on the continent in the Seventeenth and early Eighteenth Centuries*, in KATSUMI FUKASAWA, BENJAMIN J. KAPLAN, PIERRE-YVES BEAUREPAIRE (a cura di), *Religious interactions in Europe and Mediterranean World. Coexistence and Dialogue from the Twelfth to the Twentieth Centuries*, Routledge, London-New York, 2017, pp. 91-103. In ambito italiano fu significativa la vicenda di Livorno (città rifondata dai de' Medici alla fine del XVI secolo come porto franco, per farne un punto d'attrazione per mercanti di tutte le nazioni), dove tra i particolari privilegi sanciti dalle cd. *Livornine* vi era una (pur moderata) libertà di culto. Anche per questo particolare insieme di condizioni, fu proprio a Livorno che il console inglese ottenne dal Granduca, già nel XVIII secolo, il permesso di tenere presso la sua dimora un cappellano che celebrasse i riti del culto anglicano; malgrado ciò, neppure in quella città il percorso del radicamento anglicano fu facile o lineare: cfr. STEFANO VILLANI, *Protestanti a Livorno nella prima età moderna*, in UWE ISRAEL, MICHAEL MATHEUS (a cura di), *Protestanten zwischen Venedig und Rom in der Frühen Neuzeit*, Akademie Verlag, Berlin, 2013, pp. 129-142.

anglicana dal secondo dopoguerra a oggi, bensì – da un lato – che la comparsa di comunità anglicane strutturate è un fenomeno che assume consistenza a partire dal decennio napoleonico e, ancor più, dalla Restaurazione⁵ e – dall’altro – che le evidenze materiali di tale presenza si riducono sensibilmente, fino a ritrarsi, a partire dalla Seconda guerra mondiale. Questo al netto dell’affermazione, avanzata da un osservatore autorevole come Paolo Cesare Coniglio (segretario generale dell’Associazione «Chiesa d’Inghilterra»), per cui «*today there are an estimated 100,000 Anglicans in Italy, some of whom regularly attend services in one of more than twenty chaplaincies or congregations in the country*»⁶.

Il riferimento temporale, così come l’individuazione delle sedi in cui si registrano presenze anglicane, fu frutto di specifiche contingenze, che ruotano attorno al ruolo di potenza commerciale e marittima che il Regno Unito consolidò (anche) sul Mar Mediterraneo in esito alle guerre d’inizio Ottocento⁷. Con lo stabilizzarsi delle relazioni commerciali tra gli Stati italiani e il Regno Unito⁸, dopo il 1815 presero a formarsi in alcune località, specialmente quelle di maggior interesse per la navigazione marittima⁹ e la nascente economia

Nel complesso, se si guarda ai secoli precedenti la fine dell’Antico Regime, si trovano essenzialmente conferme che dai contatti tra le Isole britanniche e la Penisola italiana restassero escluse forme stabili di trapianto di comunità religiose, limitandosi piuttosto gli scambi ai commerci e soprattutto, da ultimo, alla cultura del *Grand Tour*. Sono temi su cui esiste una ricca tradizione di studi, in particolare sotto il profilo artistico, oltre che sui profili bio-bibliografici dei singoli viaggiatori. Un’opera di riferimento per gli anni del Medioevo e del primo Rinascimento è quella di GEORGE B. PARKS, *The English traveller to Italy. Vol. 1: The Middle Ages (to 1525)*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1954 (non risulta che la ricerca sia stata proseguita per le epoche successive). Per quanto riguarda il XVIII secolo si segnala l’enciclopedia tematica: JOHN INGAMILLS (a cura di), *A Dictionary of British and Irish travellers in Italy (1701-1800)*, Yale University Press, New Haven-London, 1997. Altri studi di carattere monografico si concentrano su singoli periodi o contesti, perlopiù identificati minuziosamente quanto ai luoghi o al periodo presi in esame; cfr. per esempio il recente lavoro di ALESSANDRO CONT, *Corte britannica e Stati italiani. Rapporti politici, diplomatici e culturali (1685-1688)*, Società Editrice Dante Alighieri, Roma, 2019.

⁵ Valga il caso della presenza anglicana in alcune località della Sicilia, che affonda le radici nel decennio in cui la Corte borbonica si trasferì a Palermo – sotto un sostanziale protettorato britannico – per riparare dalla rivoluzione che aveva portato prima alla proclamazione della Repubblica Napoletana del 1799 e, più tardi, al regno di Gioacchino Murat: MICHELA D’ANGELO, *Comunità anglicane in Sicilia nella prima metà dell’Ottocento*, in *Bollettino della Società di Studi Valdesi*, 1991, pp. 89-102.

⁶ PAOLO CESARE CONIGLIO, *The Legal Status of the Church of England*, cit., p. 53.

⁷ Cfr. GIORGIO SPINI, *Risorgimento e protestanti*, cit., in part. pp. 99-103.

⁸ Si veda il sempre valido quadro di sintesi offerto nel vol. VII della *Storia d’Italia* Einaudi: VALERIO CASTRONOVO, *Da contadini a operai*, Einaudi, Torino, 1975, pp. 5-45; *adde*, anche per un inquadramento del tema più ampio rispetto al caso di studio su cui il volume si concentra, ROSARIO BATTAGLIA, *Sicilia e Gran Bretagna. Le relazioni commerciali dalla Restaurazione all’Unità*, Giuffrè, Milano, 1983.

⁹ A Trieste, che a lungo conservò l’importanza strategica di porto dell’Impero asburgico prima di entrare a far parte del Regno d’Italia, la presenza anglicana è attestata stabilmente proprio a par-

industriale, piccole comunità stanziali o semi-stanziali di sudditi britannici. Essi, solitamente, soddisfacevano le esigenze culturali ritrovandosi nelle sedi diplomatiche¹⁰, in abitazioni private¹¹, in altri edifici adattati a luoghi di culto¹²

tire dagli anni napoleonici ed è altresì testimoniata da un «tempio» anglicano, in stile neoclassico, eretto negli anni '30 del XIX secolo con l'assenso del Governo di Vienna e della Chiesa d'Inghilterra (GIROLAMO AGAPITO, *Comunità e chiesa anglicana in Trieste. Cenni*, Weiss, Trieste, 1844). L'edificio è oggi di proprietà del Comune di Trieste e viene concesso in uso alla comunità anglicana per le cerimonie religiose in condivisione con altri culti; si vedano le informazioni disponibili al sito <http://www.atlantegrandeguerra.it/portfolio/la-comunita-inglese-di-trieste/>.

¹⁰ È il caso di Venezia, dagli ultimi secoli di vita della Serenissima e fino all'istituzione dell'attuale chiesa di Saint George, nel 1887. Si noti che nella cappellania di Venezia, fondata nel 1605, viene individuata la prima presenza formale in territorio italiano della *Church of England*; cfr. PAOLO CESARE CONIGLIO, *The Legal Status of the Church of England*, cit., p. 53. Si può ricordare che nel clima della «guerra dell'interdetto» del 1606-1607, fra' Paolo Sarpi, all'epoca consulente e canonista della Repubblica incaricato di risolvere le vertenze della Serenissima con il Papa, prese in considerazione il modello anglicano come possibile via d'uscita per guadagnare autonomia rispetto alla Curia romana. Lo testimonierebbe il fatto che la prima edizione italiana del *Book of Common Prayer*, il testo fondamentale del credo anglicano, fu commissionata proprio dal Sarpi nel 1608; cfr. STEFANO VILLANI, *Anglican Liturgy as a Model for the Italian Church? The Italian Translation of the Book of Common Prayer by George Frederick Nott in 1831 and its Re-edition in 1850*, in *Revue Française de Civilisation Britannique*, 2017, 1, pp. 1-2.

Tornando ai luoghi di culto anglicani in Italia, è altresì documentato il caso di Genova, dove sin (almeno) dal 1818 la comunità si radunava regolarmente per i servizi religiosi presso il Consolato inglese. In seguito, dopo che tra il 1855 e il 1869 le attività di culto si svolsero in un altro edificio, fu intrapresa la costruzione dell'attuale *Church of the Holy Ghost*, conclusasi nel 1873; cfr. <http://anglicanchurchgenoa.org/history/>.

¹¹ La vicenda di Bordighera, che dalla metà dell'Ottocento ospitò una comunità vivace sul piano sociale e culturale, riassume bene queste dinamiche: «I primi inglesi, ospiti di Bordighera, si riunirono nel 1863 per le funzioni religiose all'Hotel d'Angleterre [...]. La comunità era numerosa, tanto che già l'anno successivo il vescovo anglicano di Gibilterra, titolare della zona rivierasca, provvide a nominare un pastore stabile in Bordighera. Nacque presto l'esigenza di costruire una chiesa. In principio fu una cappella privata, situata nel parco di Villa Rosa per iniziativa della devota padrona di casa, Mrs Fanshawe Walker. Sarà lei a cedere il terreno per il nuovo tempio che assumerà l'aspetto attuale alla fine dell'Ottocento. Luogo di liturgia e insieme di mondanità – non solo chiesa ma anche salotto – ogni giovedì il cappellano offriva il tè in canonica»; ARMANDO BESIO, *Bordighera*, Sagep, Genova, 1998, p. 41. Come altrove, gli inglesi «tendono a riproporre in Riviera i loro abituali stili di vita, raccogliendosi in comunità piuttosto chiuse: a Bordighera [...] si costruisce una chiesa anglicana da cui, come nota De Amicis, al termine della funzione domenicale esce una fiumana di gente che riempie la strada antistante, viene creato un *club* e si stampa per diversi anni il settimanale 'Bordighera News'»; MARCO DORIA, *Vacanze in Liguria: dal «Grand Tour» alle seconde case*, in GIOVANNI ASSERETO, MARCO DORIA (a cura di), *Storia della Liguria*, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. 369 (il saggio contiene, più in generale, utili informazioni sulla natura eminentemente turistica della presenza inglese nell'epoca considerata).

¹² È ciò che accadde a Roma, dove fin dal 1816 il culto anglicano veniva officiato pubblicamente, nell'acquiescente indifferenza delle autorità pontificie, prima presso dimore private e poi, al crescere delle esigenze della comunità, in un granaio in disuso appena fuori dalle mura dell'Urbe. Anche a Roma, come a Firenze (cfr. *infra*, n. 15), per effetto dell'accresciuto numero di fedeli e della maggiore libertà acquisita si verificò il distacco dall'originaria comunità di una parte di fedeli di vedute più protestanti. Questi ultimi fecero erigere già nel 1874 una seconda chiesa, oggi non più esistente, mentre la restante parte della comunità si riuniva – come tuttora si riuniscono gli anglicani odierni – presso l'*All Saint's Church*, edificata nel 1882 in sostituzione dell'ex granaio, da tempo divenuto cappella. Si veda DAVID

o, in alcuni casi e a partire dalla metà del secolo, presso gli stabilimenti alberghieri più in voga presso le comunità dei viaggiatori¹³. La prima istituzione di una chiesa anglicana in senso proprio si ha nel 1839 ai Bagni di Lucca, già allora luogo di villeggiatura apprezzato da una numerosa comunità inglese. Il duca Carlo Lodovico, per stemperare le resistenze di parte cattolica, accordò loro il permesso di costruire non una chiesa, bensì un «Palazzo della Nazione inglese», che oltre alla chiesa e al cimitero comprendeva gli spazi adibiti ai momenti conviviali della comunità, secondo un modello di socialità tipico – non solo in Italia – della presenza britannica all'estero¹⁴. Di lì a poco, a conferma di un clima di tolleranza religiosa già sostanzialmente assimilato (almeno in alcune regioni d'Italia e almeno rispetto alle minoranze religiose percepite come “non problematiche”), anche il Granducato di Toscana ebbe la sua prima chiesa anglicana: l'*Holy Trinity Church*, edificata in Firenze tra il 1843 e il 1846¹⁵.

Fu però a partire dagli anni dell'Unità d'Italia che, con l'estensione delle garanzie carloalbertine e la progressiva affermazione del principio di libertà religiosa¹⁶, oltre che per il consolidarsi del sistema industriale italiano e dei commerci con l'estero, iniziò anche per gli anglicani della Penisola la fase di maggior crescita, testimoniata dall'erezione di chiese in molti luoghi¹⁷. In

H. PALMER, *A short history of All Saints Anglican church*, s.i.e., Roma, 1981.

¹³ L'esempio più significativo della particolarissima simbiosi tra appartenenza religiosa e specifiche usanze di società, quale all'epoca era il turismo, è forse la cappella anglicana istituita nel 1911 a Stresa, grazie a donazioni private, presso il Grand Hôtel des Îles Borromées (dettagli al sito <http://www.scenari.biz/borromees/1911--chiesa-anglicana.html>).

¹⁴ LAURA GIAMBASTIANI, *Bagni di Lucca, il Duca Carlo Lodovico e la Chiesa Anglicana*, in *Per una riscoperta dell'Ottocento a Bagni di Lucca. La Biblioteca e il Centro di documentazione nella ex Chiesa anglicana*, Comune di Bagni di Lucca, Bagni di Lucca, 1999.

¹⁵ CATHERINE DANYELL TASSINARI, *The history of the English church in Florence*, Barbera, Firenze, 1905; più in generale, sulla presenza britannica in Toscana durante la Restaurazione, si rimanda a DIANA WEBB, TONY WEBB, *The Anglo-Florentines. The British in Tuscany (1814-1860)*, Bloomsbury, London, 2020. L'attuale chiesa di St Mark fu invece aperta al culto nel 1880, dopo che per ragioni interne una parte della comunità anglicana fiorentina preferì dotarsi di una propria congregazione. Erano infatti anni in cui la Chiesa d'Inghilterra veniva percorsa da fermenti e talora da divisioni sulle questioni del ritualismo e dell'*Anglo-Catholicism*: si leggano, per tutti, le vivide e sofferte pagine di ROBERT HUGH BENSON, *Confessioni di un convertito*, Gribaudi, Milano, 1996; per un inquadramento complessivo delle tendenze dottrinali che si sono succedute e a volte scontrate nella Chiesa d'Inghilterra cfr. invece NEIL PATTERSON, *Ecclesiastical Law, Clergy and Laity. A History of Legal Discipline and the Anglican Church*, Routledge, London-New York, 2019.

¹⁶ Cfr. MICHELE MADONNA, *Profili storici del diritto di libertà religiosa nell'Italia post-unitaria*, Libellula, Tricase, 2012, in part. pp. 13-25.

¹⁷ È particolarmente interessante la vicenda della chiesa anglicana di Napoli. Qui, prima dell'Unità, le funzioni venivano celebrate nella sede della Legazione britannica, ma già durante la dittatura del 1860-1861 Giuseppe Garibaldi, come segno di gratitudine per il sostegno ricevuto dal popolo britannico e dai residenti nella capitale borbonica, donò alla comunità inglese il terreno su cui erigere la chiesa (un

tutti questi casi, era per iniziativa di privati che si procedeva – quando le condizioni lo consigliavano – ad edificare luoghi di culto, che nascevano dunque in modo per così dire spontaneo¹⁸ e solo in seguito ricevevano l'assegnazione (nel caso degli insediamenti più rilevanti) di un cappellano residente. Le spese di gestione delle comunità parrocchiali così istituite – secondo la tradizionale impostazione inglese – erano in parte poste a carico della singola comunità di fedeli e in parte sussidiate dalla Diocesi di appartenenza. È per via di queste dinamiche costitutive che la storia della presenza anglicana in Italia tende ad identificarsi con le storie delle singole comunità e dei luoghi di culto a cui esse facevano capo, e dunque a portare verso l'indagine microstorica. Un'indagine che, per quanto affascinante, porterebbe il discorso su un altro registro, andando oltre gli scopi di queste pagine.

La presenza britannica in Italia esercitò un influsso importante, oltre che sul piano economico, anche su quello sociale, sebbene entro un perimetro sostanzialmente circoscritto alla cultura delle élite¹⁹, soprattutto per la capacità del modello politico e istituzionale d'oltremarica di orientare importanti filoni del liberalismo nazionale²⁰. Ma questo aspetto più ampio della questione tocca solo in modo tangenziale il tema religioso, che rimase di fatto confinato entro le comunità di connazionali e le ristrette cerchie affini. Da questo punto di vista, il caso – raro nella storia di qualsiasi Paese non anglosassone – di un Presidente del Consiglio anglicano, come fu Sidney Sonnino, è significativo più dell'elitismo congenito alla società della *belle époque*, che di qualche rap-

terreno di proprietà pubblica). Il nuovo Governo italiano cedette ufficialmente la proprietà del terreno il 10 agosto 1861; cfr. ROBERTO PARISI, *Sull'architettura neogotica a Napoli: la chiesa anglicana di San Pasquale a Chiaia (1860-1865)*, in *Napoli nobilissima*, 1998, pp. 89-96.

¹⁸ Il ruolo dell'iniziativa privata è evidente in tutti i casi presi in esame, ma particolarmente in quello di Palermo, dove l'erezione della chiesa anglicana di Holy Cross si deve all'iniziativa della famiglia Whitaker, i cui esponenti, nel 1871, decisero di costruire a proprie spese un luogo di culto dove la comunità inglese potesse svolgere in modo appropriato le cerimonie religiose. Si veda sul tema MICHELA D'ANGELO, *I Whitaker e la chiesa anglicana di Palermo*, in ROSARIO LENTINI, PIETRO SILVESTRI (a cura di), *I Whitaker di Villa Malfitano. Seminario di studi, Palermo, 16-18 marzo 1995*, Fondazione Giuseppe Whitaker, Palermo, 1995 (consultabile al sito della Fondazione: <http://web.tiscali.it/fondazionewhitaker/>).

¹⁹ L'argomento dell'«anglofilia» in Italia è collaterale a queste considerazioni; si segnala tuttavia la sintesi giornalistica, godibile e curata, degli sviluppi del fenomeno tra Otto e Novecento di EDGARDO BARTOLI, *Milord. Avventure dell'anglomania italiana*, Neri Pozza, Vicenza, 2007. Sempre in via collaterale, sono riflessioni memorialistiche, ma rilevanti per l'acutezza con cui l'autrice ritrae dall'interno il *milieu* sociale in cui era più sentita la suggestione anglofila, quelle lasciate da ELENA CROCE, *Lo snobismo liberale*, Adelphi, Milano, 1990 ed EADEM, *L'infanzia dorata. Ricordi familiari*, Adelphi, Milano, 1966.

²⁰ Sul piano delle istituzioni politiche, quanto all'attrazione esercitata dal modello britannico si rimanda alla sintesi di FABIO GRASSI ORSINI, voce *Gran Bretagna*, in *Dizionario del Liberalismo*, I, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2011, pp. 510-516.

presentatività statistica dell'episodio²¹.

L'immagine più efficace dell'insieme di coordinate sociali della presenza anglicana in Italia sul finire del XIX secolo è quella che emerge dal semplice elenco geografico che Giuseppe Saredo mise in appendice al suo *Codice del diritto pubblico ecclesiastico del Regno d'Italia*. Sotto la voce «Chiesa Anglicana», il compilatore segnalava la presenza di comunità ad Alassio²², Bagni di Lucca, Bellagio, Bordighera, Cadenabbia²³, Courmayeur, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Napoli, Nervi, Palermo, Pallanza, Pisa, Rapallo, Roma, San Remo, Sestri Levante, La Spezia, Stresa, Torino, Venezia, Viareggio²⁴. L'elenco, ancora oggi, suona come un appetibile programma turistico, dove non mancano neppure i principali centri economici della Penisola, sedi delle industrie e società commerciali su cui i sudditi britannici concentravano i loro interessi. La vicenda in questione, insomma, rientra appieno nel paradigma che, rispetto al trapianto in Italia di singoli e di gruppi – in senso lato – protestanti ha fatto parlare di «immigrazione d'élite»²⁵.

Questa elementare osservazione porta a considerare un altro aspetto caratteristico della presenza anglicana, ossia la scarsa forza espansiva che quella confessione ha manifestato rispetto alla società italiana²⁶. Se si fa un confronto con il metodismo, che negli anni postunitari approdò in Italia con una carica

²¹ Si veda sul tema il volume di PIER LUIGI BALLINI (a cura di), *Sidney Sonnino e il suo tempo*, Olschki, Firenze 2000 e in particolare il contributo di GIOVANNI BATTISTA VARNIER, *Sidney Sonnino e la questione religiosa* (pp. 223-239).

²² Alassio conobbe l'edificazione, in momenti distinti, di ben due chiese anglicane. La prima, conclusa nel 1881, fu opera di benefattori della locale comunità britannica (che, curiosamente, erano due presbiteriani scozzesi e un inglese quacchero, dunque il gesto della loro donazione alla comunità anglicana risulta ancor più significativo della commistione di elementi religiosi e identitari che continuamente si rincorrono in queste pagine). La costruzione della seconda, invece, fu intrapresa per le accresciute esigenze della comunità e la nuova chiesa venne consacrata nel 1928; cfr. MAURIZIO TERNASIO, *Alassio. Mito intramontabile*, Edizioni del Capricorno, Torino, 2018, pp. 73-79.

²³ Località di villeggiatura sul Lago di Como, nel 1891 vi fu consacrata la chiesa dell'Ascensione, tuttora ufficiata.

²⁴ GIUSEPPE SAREDO, *Codice del diritto pubblico ecclesiastico del Regno d'Italia. Parte terza*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1888, p. 1261.

²⁵ Cfr. lo studio di DANIELA LUIGIA CAGLIOTI, *Vite parallele. Una minoranza protestante nell'Italia dell'Ottocento*, Il Mulino, Bologna, 2006, in particolare le parti introduttive: pp. 9-65.

²⁶ Non mancarono, tuttavia, aneliti in tal senso, soprattutto nell'entusiasmo degli eventi dell'Unità d'Italia (un entusiasmo facilmente comprensibile, dal punto di vista di una confessione presso cui restava pur sempre forte la pregiudiziale antipapista). Molti osservatori, infatti, videro nel compimento politico del Risorgimento nazionale, con le sue implicazioni contrarie agli interessi della Chiesa di Roma, l'occasione per rendere più rilevante la presenza anglicana nella società italiana. È di grande interesse, da questo punto di vista, il breve testo – che contiene anche varie proposte di azione concreta – del Rev. L.M. HOGG, *A Letter to the Right Hon. And Right Rev. the Lord Bishop of London. On the Subject of the Present Religious Movement in Italy*, Rivingtons. London, 1861.

proselitistica estremamente più forte e che in breve tempo stabili comunità di fedeli sparse su tutto il territorio nazionale (e con una spiccata attenzione per le zone più disagiate)²⁷, si nota subito che l'anglicanesimo seguì tutt'altra traiettoria, prestandosi piuttosto a paragoni con le minoranze religiose tradizionalmente presenti in Italia – come la valdese, l'ebraica o la greco-ortodossa – anch'esse attive in aree ben delimitate del Paese e poco propense a diffondersi oltre il perimetro delle comunità di appartenenza. Forse è anche per questo che gli anglicani, nella vicenda storica della loro presenza in Italia, sembrano collocarsi al di fuori della percezione di quel «pericolo protestante» che, invece, condusse il mondo cattolico e poi, in particolare, il regime fascista ad assumere atteggiamenti di allarme o repressivi nei confronti delle altre denominazioni religiose, soprattutto di origine statunitense²⁸. Dal punto di vista del proselitismo, infatti, se pure si trovano sporadiche tracce delle attività della Society for the Propagation of the Gospel²⁹, dagli studi oggi disponibili emerge il quadro di una certa difficoltà di azione e coordinamento in seno alla stessa Chiesa anglicana³⁰. Inoltre, per un certo periodo, alcune correnti dell'anglicanesimo videro nella Chiesa valdese l'interlocutore naturale per una nuova evangelizzazione dell'Italia, ma gli sforzi di avvicinamento a quella realtà non produssero i frutti sperati³¹. Al netto di tutto questo, il principale e più documentato caso di attivismo religioso di derivazione britannica in Italia, quello praticato dalla Società Biblica Britannica e Forestiera, ebbe fin dal principio un'impronta laicale e pancristiana, non strettamente confessionale³². Probabilmente si deve proprio a questo insieme di fattori – esiguità nu-

sono qui

²⁷ Cfr. PAOLO NASO (a cura di), *Il metodismo nell'Italia contemporanea. Cultura e politica di una minoranza tra Ottocento e Novecento*, Carocci, Roma, 2012. Un maggior interesse – ma sempre non comparabile con quello di altre denominazioni nordamericane – per il tema del proselitismo si ebbe da parte degli episcopali statunitensi, dal cui ambito emerse anche un'edizione in italiano del *Book of Common Prayer*, stampata a Firenze nel 1868 a cura di William Chauncey Langdon e Stanislao Bianciardi; cfr. STEFANO VILLANI, *Le edizioni in italiano del Book of Common Prayer della Chiesa episcopale degli Stati Uniti d'America*, in *Riforma e Movimenti religiosi*, 2018, 1, pp. 87-126.

²⁸ Si rimanda sull'argomento a PAOLO ZANINI, *Il «pericolo protestante». Chiesa e cattolici italiani di fronte alla questione della libertà religiosa (1922-1955)*, Le Monnier, Firenze, 2019.

²⁹ Società missionaria anglicana fondata nel 1701, le cui attività si sono sempre rivolte perlopiù all'evangelizzazione delle colonie e poi dei domini dell'Impero britannico; cfr. CHARLES FREDERICK PASCOE, *Two Hundred Years of the S. P. G., 1701-1900: An Historical Account of the Society for the Propagation of Bible in Foreign Parts*, SPG, London, 1901.

³⁰ Si veda lo studio sull'azione della comunità anglicana di Bordighera negli anni della sua massima espansione: MARCELLA PELLEGRINO SUTCLIFFE, *Residenti anglicani inglesi: una sfida per il vescovo di Gibilterra*, in SIMONE MAGHENZANI, *Il protestantesimo italiano nel Risorgimento*, cit., pp. 265-275.

³¹ Cfr. STEFANO VILLANI, *Anglican Liturgy as a Model for the Italian Church?*, cit., pp. 6-10.

³² Si rimanda in tema a DOMENICO MASELLI, CARLO GHIDELLI, *La Società Biblica Britannica e Forestiera. 200 anni di storia in Italia*, Claudiana, Torino, 2004, in part. pp. 11-72.

merica, scarsa penetrazione sociale, piena integrazione nelle società ospitanti, organizzazione in regime privatistico (almeno agli occhi del diritto italiano) ed autosufficienza economica delle comunità – il fatto che gli anglicani non necessitarono mai di interventi normativi *ad hoc*, come si desume dalle trattazioni di Isacco Rignano³³, Francesco Scaduto³⁴ e Domenico Schiappoli³⁵ (gli autori più attenti, all'epoca, alla condizione giuridica degli acattolici). Non risulta neppure che dessero luogo a particolari episodi di conflittualità³⁶.

La piccola costellazione delle comunità anglicane in Italia raggiunse dunque lo zenit nei primi decenni del Novecento, quando può ormai dirsi consolidato il quadro delle presenze esposto dal Saredo (e a tutt'oggi sono relativamente poche, rispetto a quell'elenco, le variazioni di sedi, almeno in aggiunta)³⁷. Anche il dramma della Grande Guerra fu vissuto e assorbito da una società che non solo vedeva alleati il Regno d'Italia e l'Impero britannico, ma che a conclusione del conflitto preservò ancora per un ventennio le forme di socialità tipiche dell'età edoardiana³⁸. È invece con la Seconda guerra mondiale che si verificò un cambiamento profondo, capace di minare in modo irreversibile l'*habitat* in cui l'anglicanesimo inglese aveva strutturato nel corso dei decenni la sua presenza in Italia. La guerra che oppose l'Italia alla Gran Bretagna, la propaganda fascista contro la «perfida Albione» e il «popolo dei

³³ ISACCO RIGNANO, *Della uguaglianza civile e della libertà dei culti secondo il diritto pubblico del Regno d'Italia*, Vigo, Livorno, 1868.

³⁴ FRANCESCO SCADUTO, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*, Bocca, Torino, 1894, vol. II, pp. 948-972. Eppure Scaduto aveva sicuramente presente la realtà anglicana, che cita altrove nel suo enciclopedia manuale, sottolineandone le similitudini con la Chiesa cattolica, pur temperate da un influsso protestante.

³⁵ DOMENICO SCHIAPPOLI, *Manuale del diritto ecclesiastico*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1902, p. II, pp. 333-350; proprio nell'ultimo paragrafo del manuale egli specifica che «circa le altre confessioni religiose è da distinguere: a) o queste sono state erette in ente morale dal potere civile ed allora lo statuto approvato regola la vita dell'ente; b) o vivono come semplici associazioni ed in tal caso la loro condizione giuridica non è diversa da quella delle altre associazioni» (p. 350).

³⁶ Si può ricordare che una sentenza del Tribunale circondariale di Genova del 9 febbraio 1863 in materia di «disturbo a un culto tollerato», riportata da ISACCO RIGNANO (*Della uguaglianza civile*, cit., pp. 240-243), afferma proprio con riguardo a una congregazione anglicana l'interpretazione dell'allora vigente art. 188 c.p. albertino del 1839, per cui «esaminando l'economia e lo spirito dell'articolo 188 del Cod. pen., è giocoforza riconoscere che il legislatore volle con tale disposizione accordare ai culti tollerati nel Regno per l'esercizio dei riti e funzioni dei medesimi quella libertà e garanzia che sono consentanee all'attuale civiltà» (p. 242), ossia la sostanziale perquazione nel trattamento rispetto alla religione cattolica.

³⁷ Quanto alla situazione dei primi del Novecento, occorre aggiungere all'elenco del Saredo le comunità di Taormina – con la chiesa di Saint George, completata nel 1922 – e di Trieste, che quando il giurista savonese compilò il suo *Codice* non era ancora parte del Regno d'Italia.

³⁸ Si veda il quadro sociale tratteggiato da ROY HATTERSLEY, *The Edwardians*, Abacus, London, 2004.

cinque pasti»³⁹, le difficoltà materiali dell'epoca furono tutti fattori che recisero repentinamente le radici di quella particolare realtà, animata da scambi economici e turistici e plasmata a immagine della socialità degli espatriati abienti⁴⁰. Una presenza, quella residenziale, che ebbe un modesto *revival* solo nei primi anni del Dopoguerra, ma anche in questa sua forma residuale poté

³⁹ Cfr. *ex multis*, ADRIANNA SIENNICKA, *L'immagine del nemico nella propaganda fascista negli anni 1941-43*, in *Gentes*, 2015, 2, pp. 173-182.

⁴⁰ Poiché spicca tra i frutti più importanti di quell'esperienza storica, merita almeno un accenno la ricca tradizione letteraria novecentesca che, quasi a suggello di un'epoca che si stava concludendo in modo drammatico, descrisse in opere talora di alto valore artistico il rapporto tra i britannici e l'Italia, lasciando un'impronta profonda nella cultura di entrambi i Paesi. Vari autori inglesi espressero, prima e dopo la guerra, il loro interesse per l'Italia e per le implicazioni allegoriche della sua dimensione di «altrove» rispetto alla Gran Bretagna (si pensi alle viaggiatrici di *A Room with a View*, di Edward Morgan Forster, alla satira sociale delle *Anglo-Saxon Attitudes* di Angus Wilson o all'introspezione psicologica di *Up to the Villa* di William Somerset Maugham), ma sono due i riferimenti che sembrano più significativi in questa sede ed entrambi hanno a che vedere con la tragedia della guerra.

Sul versante italiano, le coraggiose dame di *Un tè con Mussolini*, di Franco Zeffirelli esprimono la realtà storica di un mondo che ebbe un ruolo attivo, anche da parte di semplici civili, nella resistenza al regime fascista e all'occupazione nazista, in nome degli stessi ideali di patriottismo e democrazia che tenevano unita, in Gran Bretagna e nel resto dell'Impero, una società ormai prostrata dall'offensiva tedesca e giapponese (il film è del 1999, ma rievoca i ricordi del regista durante il fascismo e la guerra, quando egli stesso fece esperienza della lotta partigiana; cfr. FRANCO ZEFFIRELLI, *Autobiografia*, Milano, Mondadori, 2006, pp. 49-89).

Per quanto riguarda la letteratura inglese, invece, si devono ricordare le due opere di maggior impegno di Evelyn Waugh, il massimo scrittore satirico del Novecento inglese: il suo capolavoro *Brideshead revisited* (1945) e la trilogia della *Sword of Honour* (1952, 1955 e 1961). *Men at Arms*, il primo romanzo della trilogia, si apre proprio con la descrizione di quella che per la società vittoriana e delle generazioni successive era l'idea dell'Italia come forma di «escapismo» da responsabilità e relazioni sociali (e tutta l'opera ruota attorno al riscatto del protagonista da questa condizione esistenziale d'incompiutezza, che inizia con la decisione di abbandonare il quieto rifugio rivierasco di Santa Dulcina e passa attraverso tragicomiche avventure militari). *Brideshead revisited*, invece, considerato dalla critica letteraria un romanzo sul «Catholic guilt», declina in un'accezione specificamente religiosa il rapporto simbolico tra il mondo britannico e quello italiano. In quest'opera le forme sociali dell'*upper class* inglese diventano le crisalidi di moralità irrisolte e un rifugio dai conflitti interiori, soprattutto nel personaggio solo all'apparenza secondario di Lord Marchmain. La sua fuga in una Venezia felicemente ruskiniana, dove la convivenza *more uxorio* con una nobildonna italiana non crea scandalo in società e neppure tra i prelati, è l'emblema in chiaroscuro dell'attrazione per un cattolicesimo romano che viene contrapposto dall'A. agli estremi del formalismo anglicano e del rigorismo del cattolicesimo inglese (incarnato invece da Lady Marchmain). Il ritorno *in extremis* del Marchese al mondo e ai problemi morali da cui era fuggito in un'epoca imprecisata concludono in modo drammatico quello che è a tutti gli effetti un apologo sull'impossibilità di eludere il dilemma della coscienza religiosa (EVELYN WAUGH, *Ritorno a Brideshead. Memorie sacre e profane del capitano Charles Ryder*, Bompiani, Milano, 2009, pp. 335-365). Anche in questo caso, l'irruzione della guerra e del «mondo nuovo» che porta con sé provocano una cesura netta tra due epoche, inducendo nell'autore il bisogno di consegnare alla memoria le intime tribolazioni di un'età conclusa, che non risulterebbero più comprensibili in un tempo dominato da ben più cogenti drammi materiali. Il romanzo riflette peraltro l'esperienza personale di Waugh, che da adulto si convertì al cattolicesimo dall'anglicanesimo; cfr. PAULA BYRNE, *Mad World. Evelyn Waugh and the Secrets of Brideshead*, Harper, London, 2010, in part. pp. 210-224 e D. MARCEL DE COSTE, *The Vocation of Evelyn Waugh. Faith and Art in the Post-War Fiction*, Ashgate, Farnham, 2015.

resistere solo fino a quando lo sviluppo dei trasporti e l'espansione di nuove possibilità turistiche non si affermarono in modo definitivo, negli anni Sessanta del Novecento. Prima ancora del calo generale, in Europa, della pratica religiosa e dell'adesione stessa alle confessioni tradizionali⁴¹, sopraggiunti dalla fine di quel decennio, a modificare il quadro furono infatti le mutazioni profonde della società, e anche la rete della presenza inglese si adeguò alle nuove condizioni. A dare evidenza di queste dinamiche, ancora una volta, furono le vicende edilizie delle singole chiese. Si giunse infatti alla progressiva dismissione di quasi tutti gli edifici legati alla tradizione turistica – talvolta, nel frattempo, divenuti di proprietà della Diocesi di Gibilterra – compresi quelli più antichi dei Bagni di Lucca e di Bordighera⁴². È emblematica la vicenda della chiesa di Saint George a Rapallo, consacrata nel 1910 a coronamento di una presenza britannica di lunga tradizione e, dopo vari anni di chiusura al culto, oggetto a partire dal 1975 di ripetuti passaggi di proprietà e cambi di destinazione (fu anche sede, per un certo periodo, di una loggia massonica)⁴³.

La configurazione della presenza anglicana in Italia che è emersa da questi rivolgimenti ha conservato, come è naturale, i luoghi di culto delle città di maggiore importanza (Milano, Roma, Firenze, Napoli, Palermo); tuttavia per inquadrare la situazione attuale è opportuno prendere in considerazione la riorganizzazione complessiva non solo delle proprietà, ma anche della struttura della Chiesa d'Inghilterra in Italia, che è risultata della riforma del 1980. Da quell'anno, infatti, con la *Diocese in Europe Measure*, la storica Diocesi anglicana di Gibilterra ha assunto la denominazione di «Diocesi di Gibilterra in Europa» e, con essa, la competenza su tutto il continente – ad esclusione ovviamente del Regno Unito, ma anche dell'Irlanda –, sui territori già sovietici, sul Marocco e sulla Turchia. L'enorme estensione di questa Diocesi, che fa parte della Provincia ecclesiastica di Canterbury⁴⁴, è peraltro una riprova

⁴¹ Un calo particolarmente accentuato e repentino nei Paesi di tradizione protestante ed anche nel Regno Unito: cfr. da ultimo, sul caso anglicano, ANDREW BROWN, LINDA WOODHEAD, *That was the Church that was. How the Church of England Lost the English People*, Bloomsbury, London, 2016.

⁴² Il processo ha coinvolto, del pari, le altre regioni tradizionalmente interessate dalla presenza stanziale di turisti o espatriati britannici; si veda sul tema quanto emerge dallo studio di LORENZO BAGNOLI, RITA CAPURRO, *Il riuso delle chiese anglicane in Riviera e Costa Azzurra*, in *in_bo*, 2017, 11, pp. 335-345 (ma lo stesso potrebbe dirsi, per es., di varie chiese Svizzera, come quelle di Baveno, Pontresina e altre ancora).

⁴³ Cfr. *L'ex chiesa anglicana di Saint-George*, in ALESSANDRA ROTTA (a cura di), *Rapallo. La storia nei secoli*, Erga, Genova, 2019, p. 223.

⁴⁴ Sull'organizzazione della Chiesa d'Inghilterra, frutto anch'essa di complesse vicende storiche, si rimanda a GINO PATRIARCHI, *La Riforma anglicana*, cit., pp. 41-54. Circa i presupposti ecclesiologici si rimanda all'opera introduttiva di PAUL AVIS, *The Anglican Understanding of the Church*, Society for Promoting Christian Knowledge, London, 2013; per l'inquadramento dei profili giuridici generali,

della rarefatta presenza dell'anglicanesimo inglese fuori dai confini della madre patria.

La Diocesi d'Europa si suddivide in sette Arcidiaconie, a loro volta di ampiezza assai varia⁴⁵; una di esse copre i territori della Penisola italiana e di Malta. L'attuale Arcidiacono di quest'ultima, a partire dal gennaio 2020, è il Ven. David James Waller, che nel suo ruolo ecclesiastico assume anche la funzione di presidente dell'associazione «Chiesa d'Inghilterra», come si tornerà a dire tra breve. Per concludere queste annotazioni introduttive, si deve ancora aggiungere che la Chiesa anglicana in Italia raduna una ventina di congregazioni e cappellanie. Come specifica – per fare riferimento solo ai documenti di più stretto interesse in questa sede – l'allegato all'atto di costituzione dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», «per cappellania si intende un gruppo di persone dello stesso luogo che si riunisce regolarmente per pregare, che ha un proprio ministro di culto permanente e una propria chiesa o cappella privata»; per congregazione, invece, si intende «un gruppo di persone dello stesso luogo che si riunisce regolarmente per pregare ma che non ha un ministro di culto permanente e una propria chiesa o cappella privata. Ciascuna Cappellania e Congregazione ha un 'ministro di culto': Cappellano o Presbitero»⁴⁶.

Sono oggi cappellanie con sede in Italia: Cadenabbia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Siena e Venezia (tutte hanno sede presso chiese di proprietà della Chiesa d'Inghilterra o ad essa riconducibili)⁴⁷.

si vedano invece SILVIO FERRARI, voce *Diritto della Chiesa d'Inghilterra*, in *Digesto delle discipline civilistiche*, vol. VI, UTET, Torino, 1991, pp. 3-15 e CRISTIANA CIANITTO, *Il diritto della Chiesa d'Inghilterra*, in ANTONIO NERI, SILVIO FERRARI (a cura di), *Introduzione al diritto comparato delle religioni*, FTL-Eupress, Lugano, 2007, pp. 135-156; NORMAN DOE, RUSSELL SANDBERG, *Diritto e ordinamento delle Chiese d'Inghilterra e della comunione Anglicana*, in ALBERTO MELLONI (a cura di), *Dizionario del sapere storico-religioso del Novecento*, vol. I, Il Mulino, Bologna, 2010, pp. 740-749.

⁴⁵ Senza entrare in eccessivi dettagli, le sette Arcidiaconie sono così strutturate: Svizzera; Francia (comprende il Principato di Monaco); Italia e Malta (comprende la Repubblica di San Marino); Europa nordoccidentale (comprende Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi); Germania ed Europa settentrionale (comprende Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia e Svezia); Gibilterra (comprende Andorra, Gibilterra, Marocco, Portogallo e Spagna) e infine l'enorme – sul piano geografico – Arcidiaconia d'Oriente (comprende Albania, Armenia, Austria, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Georgia, Grecia, Ungheria, Kosovo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Polonia, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan).

⁴⁶ *Definizioni preliminari, premessa storico-giuridica, e statuto dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra"*, 10 luglio 2012, p. 3.

⁴⁷ Come si legge nel *Preambolo* all'intesa del 30 luglio 2019, «la Chiesa d'Inghilterra attribuisce un valore peculiare della sua presenza in Italia ai seguenti beni: la chiesa St George's Church (Venezia); il Bordighera British Cemetery (Bordighera, Imperia); la chiesa All Saints' Church (Roma); la chiesa Church of the Ascension (Cadenabbia, Como); la chiesa Christ Church (Napoli); la chiesa Holy Cross (Palermo)».

È più variegato, invece, il panorama delle congregazioni, alcune delle quali dipendono da cappellanie; molte di esse hanno sede presso edifici di culto che non sono di proprietà della Chiesa d'Inghilterra. Le congregazioni, dunque, sono le seguenti: Assisi (edificio dato in concessione dalla Diocesi cattolica); Bari (che dipende dalla Cappellania di Napoli e si raduna in un edificio dell'Arcidiocesi di Bari e Bitonto); Bologna (dipende dalla Cappellania di Firenze); Bordighera (dopo la cessione della chiesa ottocentesca al Comune ligure, la congregazione si riunisce presso la cappella del Cimitero inglese e – caso curioso – dipende dalla Cappellania di Mentone, che è parte dell'Arcidiaconato di Francia); Città della Pieve (dipende dalla Cappellania di Roma ed ha sede presso una chiesa concessa dall'Arcidiocesi di Perugia); Macerata (chiesa data in concessione dalla Diocesi cattolica); Padova (*idem*); Sorrento (dipende dalla Cappellania di Napoli e si riunisce presso la Cattedrale cittadina, che come è facile intuire è di proprietà dell'Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia); Taormina (l'unica congregazione che risulta autonoma sia quanto alla dipendenza canonica da cappellanie della *Church of England*, sia quanto alla proprietà dell'edificio di culto); Trapani-Randazzo (congregazione istituita il 7 agosto 2012, dunque dopo l'approvazione dello statuto dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», e dove è predominante la componente italiana); Trieste (dipendente dalla Cappellania di Venezia; si riunisce nell'*ex* «Tempio» anglicano, ora di proprietà comunale); Varese (che si riunisce presso la chiesa evangelica-luterana di Caldana e, come nel caso di Bordighera, dipende da una Cappellania situata in una diversa Arcidiaconia, ossia quella di Lugano in Svizzera).

A questa articolazione propriamente ecclesiastica si aggiunge il Centro Anglicano di Roma, istituito nel 1969 con scopi culturali e di dialogo religioso⁴⁸. Il sito ufficiale della Diocesi d'Europa, infine, segnala che funzioni proprie della Comunione Anglicana vengono celebrate presso la base dell'Aeronautica statunitense ad Aviano (Vicenza) e ad Orvieto; qui si tratta, tuttavia, di istituti che appartengono alla Chiesa Episcopale statunitense. Sono altresì collegate alla Chiesa d'Inghilterra, alla cui giurisdizione sottostanno, varie realtà italiane del veterocattolicesimo, che attraverso l'Unione di Utrecht partecipano alla Comunione anglicana⁴⁹.

Completata con questi cenni necessariamente sintetici la descrizione della

⁴⁸ Si vedano le informazioni disponibili al sito <https://www.anglicancentreinrome.org/>.

⁴⁹ Cfr., in chiave storica, CESARE MILANESCHI, *Il vecchio cattolicesimo in Italia*, Pellegrini, Cosenza, 2014; circa l'attuale configurazione dei rapporti tra l'Unione di Utrecht e la Comunione anglicana, si veda il documento del 7 novembre 2011 dell'ANGLICAN OLD CATHOLIC INTERNATIONAL COORDINATING COUNCIL, *Belonging together in Europe*, in *Internationale Kirchliche Zeitschrift*, 2012, 1-2, pp. 140-158.

struttura della Chiesa d'Inghilterra in Italia ad oggi, si può guardare dapprima alle modalità organizzative che la confessione si è data ai fini statutarî, e in seguito alle previsioni normative contenute nell'intesa stipulata nel luglio 2019.

2. *L'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» e il suo statuto*

La Chiesa anglicana inglese assume oggi, in Italia, la veste giuridica dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», costituita con atto pubblico del 28 giugno 2012. A tale atto ha fatto seguito l'erezione in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica, dato il 17 luglio 2014⁵⁰. È stata così riconosciuta ai sensi dell'art. 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1159 la personalità giuridica dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», con sede in Roma in via del Babuino, n. 153, ed approvato lo statuto, composto di 24 articoli⁵¹. Poiché lo statuto non è di facile reperimento e la *Gazzetta Ufficiale* ne fa solo menzione, sembra opportuno soffermarsi sull'analisi di tale testo, che è articolato in un «atto costitutivo di associazione» e in un allegato, che a sua volta contiene una sezione di «definizioni preliminari», una «premessa storico-giuridica» e lo statuto propriamente detto.

Come già accennato, presidente del consiglio direttivo dell'Associazione, nonché suo legale rappresentante, è l'Arcidiacono *pro tempore* d'Italia e Malta (artt. 5 e 19 dello statuto). Compongono il quadro dell'organizzazione e amministrazione della società (art. 16) l'assemblea degli associati; il consiglio direttivo, il segretario e il collegio dei revisori; un segretario e un tesoriere. Infine, ai sensi dell'art. 8 dell'atto costitutivo, sono associati onorari: il Vescovo della Diocesi di Gibilterra, gli Ambasciatori britannici presso la Repubblica Italiana e la Santa Sede e l'Arcivescovato di Canterbury alla Santa Sede «nella persona del rappresentante dell'Arcivescovo di Canterbury presso la Santa Sede, *pro tempore*». Come si può vedere, si riflette anche in questa composizione l'unione di fattori religiosi e istituzionali che sono la caratteristica identitaria dell'anglicanesimo inglese.

⁵⁰ «In 2007 a group of Anglicans resident in Italy met with the Archdeacon of Italy and Malta and decided that it was time that the Church of England achieved legal status in Italy through negotiating and signing an *intesa*», scrive PAOLO CESARE CONGLIO (*The legal status of the Church of England*, cit., p. 54). Prosegue poi il medesimo autore: «*the application to gain legal status was filed on 28 February 2013 and inevitably had to pass through and be approved by various authorities: the Ministero dell'Interno, over one hundred prefects distributed across Italy, and the Consiglio di Stato. The application was then submitted and approved by the Italian Cabinet on 10 July 2014*» (p. 56).

⁵¹ Decreto dato «in data 17 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2014, foglio n. 1734»; Ministero dell'Interno, *Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» in Roma*, in *Gazzetta Ufficiale – Serie Generale*, 293, 18 dicembre 2014, p. 36.

Più in generale, lo statuto prevede la distinzione dei soci in fondatori, onorari e ordinari; questi ultimi sono coloro che, «condividendone le finalità, intendono contribuire al sostegno della stessa [Associazione], versando la quota associativa annuale». Oltre alle persone fisiche, si specifica che possono fare parte dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» anche «persone giuridiche, società, associazioni, fondazioni e altre istituzioni o enti, le cui finalità non siano in contrasto con lo scopo e la finalità» della medesima (art. 12, c. 7°). Con l'ovvia eccezione degli associati onorari – che possono essere nominati con delibera del Consiglio Direttivo e non sono tenuti al versamento di alcun contributo annuale (art. 12, c. 3°) – le domande di ammissione devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo, che le approva con formale delibera previa acquisizione del parere favorevole del Vescovo diocesano. È particolarmente severa la previsione per il caso della mancata ammissione, poiché, se non approvata, la domanda «non può essere riproposta in quanto la delibera del Consiglio Direttivo è inappellabile» (art. 12, cc. 8° e 9°). Tutti gli associati hanno i medesimi diritti di partecipazione e di voto individuale, che può essere esercitato (anche per delega) in tutte le materie previste dallo statuto, compresa «l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione» (art. 13, c. 1°). Meritano di essere menzionate anche le rigide condizioni di cessazione dal rapporto di associazione. Gli associati, infatti, possono recedere dandone comunicazione al Consiglio Direttivo, il quale delibera in merito previo parere favorevole del Vescovo diocesano (art. 14); essi possono altresì venire esclusi per gravi inadempienze agli obblighi statutari o per comportamenti valutati come «disonorevoli o ostacolo al buon andamento e buon nome dell'Associazione», ed anche per la ripetuta omissione del versamento delle quote associative. L'esclusione «è deliberata dal Consiglio Direttivo, previo parere favorevole del Vescovo diocesano»; anche in questo caso la delibera è inappellabile (art. 15). In tutti questi casi ci si può domandare che cosa potrebbe accadere nel caso in cui sorgessero dei conflitti tra associati e Associazione, posto che lo statuto sembra – soddisfacendo, in questo, alle particolari esigenze di coesione interna che animano la vita delle confessioni religiose – guardare soprattutto alla tutela della posizione di preminenza del Consiglio Direttivo, il quale agisce in stretto rapporto con il Vescovo. Un'impressione corroborata dall'art. 23, dove si legge che «tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l'associazione [e] che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovranno essere risolte dal Vescovo diocesano».

Quanto al funzionamento dell'Associazione, lo statuto prevede (come del

resto fa, su un altro piano, l'ordinamento canonico per le singole cappellanie) forme di decisione collegiali rispetto agli indirizzi generali. In particolare, l'assemblea di tutti gli associati è «l'organo sovrano dell'Associazione sia in via ordinaria che straordinaria» (art. 17). Deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il primo quadrimestre, per deliberare in ordine all'approvazione dei bilanci; il Presidente (ossia l'Arcidiacono d'Italia e Malta *pro tempore*, che dunque non è espressione dell'assemblea) deve convocarla in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogniqualvolta ne venga fatta richiesta motivata da almeno 2/5 degli associati. L'assemblea deve eleggere un proprio presidente (che può essere diverso da quello dell'Associazione), il quale ne presiede i lavori, e un segretario incaricato di tenere la documentazione delle adunanze.

Tra gli associati, l'assemblea individua ed elegge quattro degli otto componenti del consiglio direttivo; gli altri quattro sono, di diritto, l'Arcidiacono, gli Ambasciatori del Regno Unito presso la Repubblica Italiana e presso la Santa Sede e il rappresentante dell'Arcivescovo di Canterbury (art. 18, lett. a)). Essi restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, anche se all'atto pratico la regola finisce per riguardare i soli consiglieri nominati dall'assemblea, così come la successiva previsione per cui quest'ultima può in ogni momento revocare i consiglieri. Il consiglio deve riunirsi ad intervalli di sei mesi al massimo; nomina nel proprio seno un vicepresidente, un segretario e un tesoriere e l'espletamento di tutti questi incarichi si intende svolto a titolo gratuito. Riguardo al ruolo del segretario (art. 20) e a quello del collegio dei revisori (art. 21) non sembra necessario aggiungere particolari rilievi, poiché il primo svolge le incombenze amministrative e istruttorie tipiche di quella funzione, mentre i secondi sono chiamati ad adempiere agli oneri di rendicontazione e di sorveglianza sulla corretta gestione economica dell'associazione che la legge impone in via generale⁵².

Il lungo articolo 7 dello statuto tratta delle finalità ed attività dell'Associazione⁵³, della quale si dice che «non ha fini di lucro» e che ha per scopo «il perseguimento dei fini della Chiesa d'Inghilterra». Inoltre, «nella piena coscienza che l'opera e la missione spirituale sia intimamente legata all'agire sociale», si intende «promuovere e realizzare ogni opportuna attività sociale e assistenziale». Scopo dell'Associazione è inoltre quello di «riunire tutte le

⁵² La natura dei cespiti e del patrimonio sociale è specificata agli articoli 8 (costituzione del patrimonio dell'Associazione) e 9 (entrate dell'Associazione) dello statuto. L'art. 10 specifica che «le risorse patrimoniali e finanziarie saranno utilizzate unicamente per il perseguimento delle finalità dell'Associazione».

⁵³ L'art. 7 dello statuto affronta l'argomento in consonanza con l'analogo art. 3 dell'atto costitutivo.

Cappellanie e Congregazioni anglicane in Italia e diffondere l'Evangelo di Gesù Cristo in conformità alla Confessione anglicana e la tradizione della Chiesa d'Inghilterra, per facilitare, sostenere e migliorare l'azione della Chiesa d'Inghilterra sul territorio italiano». Le attività che vengono espressamente citate come qualificanti sono la cura e il mantenimento «della fede cristiana secondo la Confessione anglicana e la tradizione della Chiesa d'Inghilterra»; le celebrazioni liturgiche e l'amministrazione dei sacramenti in conformità a quella tradizione; l'assistenza spirituale «ai fedeli residenti in Italia che sono soggetti alla giurisdizione dell'Arcidiaconato, come anche ai cittadini provenienti o meno dai Paesi del *Commonwealth*» (si può notare come riemerge, in questa previsione, la sovrapposizione tra appartenenza confessionale e appartenenza – in senso lato – nazionale dei sudditi-fedeli). Ancora: l'Associazione cura e promuove l'educazione religiosa, pure attraverso l'istituzione di apposite strutture per il clero e i laici e la diffusione di periodici e libri di interesse religioso; riconosce come strumenti per il perseguimento delle proprie finalità conferenze, manifestazioni, comitati, campagne missionarie, mostre e altro ancora, organizzati direttamente o tramite gli associati e altre strutture esterne alla Chiesa d'Inghilterra, «per promuovere la fede e/o la cultura intesa nel senso più ampio».

Sempre nel disposto dell'art. 7, si legge che l'Associazione «cura e mantiene rapporti con le altre Chiese e Confessioni presenti in Italia, promuovendo la collaborazione e partecipando a conferenze e convegni che favoriscano il dialogo ecumenico e l'unità dei cristiani» (art. 7). È, quest'ultimo, un campo verso cui la Chiesa d'Inghilterra ha indirizzato in modo particolare le attività del Centro Anglicano di Roma⁵⁴.

La Chiesa d'Inghilterra svolge anche un importante servizio in campo sociale, con iniziative gestite dalle diverse strutture locali, spesso in collaborazione con altre realtà, religiose o laiche. Per questo, nello statuto, si trova un'ampia previsione che consente all'Associazione di «promuovere e realizzare ogni opportuna attività sociale ed assistenziale», anche attraverso l'istituzione di studentati, centri di ricovero e alloggio, alberghi e altro ancora, «in relazione ai bisogni che emergono dalla varie situazioni locali»; con più specifica attenzione alle necessità del disagio sociale, si prevede che possano essere istituite «attività con finalità caritatevoli» a favore di orfani, ragazze madri,

⁵⁴ A livello generale, ma con specifico riferimento ai rapporti con la Chiesa cattolica, opera l'*Anglican-Roman Catholic International Commission*, i cui atti possono essere consultati al sito: <https://www.anglicancommunion.org/ecumenism/ecumenical-dialogues/roman-catholic/arcic.aspx>. Sul tema si rimanda a PAUL AVIS, *The Anglican Understanding*, cit., in part. pp. 79-101 ed a CRISTIANA CIANITTO, *L'ecumenismo nell'anglicanesimo*, in MASSIMO SALANI (a cura di), *Cristianesimo e Cristianesimi. Fra conflitti e ricerca di pace*, Pisa University Press, Pisa, 2011, pp. 141-150.

infermi, anziani, disoccupati, senza tetto... Si prevede poi distintamente (e in modo speculare a quanto già detto riguardo all'assistenza spirituale) che l'Associazione assicuri «l'assistenza materiale ai fedeli residenti in Italia che sono soggetti alla giurisdizione dell'Arcidiaconato, come anche l'assistenza ai cittadini provenienti o meno dai Paesi del *Commonwealth*». Si possono forse sentire, in questa previsione, gli echi della tradizionale impostazione 'comunitaria' delle congregazioni anglicane all'estero, presso le quali i cor-religionari/connazionali hanno da sempre potuto trovare forme di appoggio e sostegno alla bisogna.

Per far fronte a questo ampio ventaglio di obiettivi, l'Associazione «potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili», per conto proprio o in collaborazione con altri soggetti o enti, nazionali o esteri, che svolgano attività compatibili con la sua missione. «Con carattere meramente strumentale per il conseguimento dei propri scopi, sia in tema di fede che di attività sociale», l'Associazione potrà avvalersi di contributi di ogni genere, di crediti e di agevolazioni, facendone richiesta «all'Unione Europea, allo Stato, alle Regioni, alla Provincie, ai Comuni e ad altri enti preposti, sia pubblici che privati, sia nazionali che internazionali» (così recita sempre l'art. 7 dello statuto).

Al di là della disamina delle disposizioni statutarie, l'aspetto forse di maggior rilievo del documento che organizza il funzionamento dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» è il fatto che – come richiamato dall'art. 4 dell'atto costitutivo – ne sia parte integrante insieme allo statuto un allegato che comprende le «definizioni preliminari» e la «premessa storico-giuridica». Queste ultime, nella sostanza, fungono da “ponte” per mettere in relazione la vita dell'Associazione con l'organizzazione canonica della Chiesa d'Inghilterra, di cui la prima, dal punto di vista confessionale, è emanazione. L'intento di operare un raccordo tra i due ordinamenti, anche in vista di un'interpretazione delle previsioni statutarie (e, in prospettiva, dell'intesa) che risulti conforme allo spirito di entrambi, si coglie nell'elencazione dei riferimenti normativi che si fa alle lettere E), F) e G) della *Premessa storico-giuridica*. In particolare, le prime due lettere richiamano la legge 1159/1929 e il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 recante le norme di attuazione della legge sui «culti ammessi», a ribadire che lo statuto è inteso a ottemperare agli scopi specifici di quei provvedimenti. La lettera G), invece, oltre a specificare che «lo statuto dell'Associazione 'Chiesa d'Inghilterra' ha ricevuto l'approvazione del Vescovo diocesano, ed è autorizzato dalla Costituzione della Diocesi», esplicita i riferimenti normativi interni del diritto della Chiesa d'Inghilterra alla cui applicazione pure guarda, in via mediata, l'Associazione nell'adempimento dei suoi scopi statutari, e che sono indicati complessivamente come «i Canonici e le

altre Leggi ecclesiastiche della Chiesa d'Inghilterra che trovano applicazione nella Diocesi in Europa», incluse le successive modifiche⁵⁵.

Le *Definizioni preliminari*⁵⁶ contengono una succinta descrizione della struttura interna della Chiesa d'Inghilterra⁵⁷, in modo da fornire la cornice entro cui si inseriscono le attività dell'Associazione. Partendo dalla struttura gerarchica, si ricorda che «Defender of the Faith and Supreme Governor della Chiesa d'Inghilterra» è il monarca del Regno Unito, che nomina su consiglio del Primo Ministro britannico gli arcivescovi e i vescovi⁵⁸. Tra questi ultimi vi è, natural-

⁵⁵ Nello specifico:

1) i canoni della Chiesa d'Inghilterra, Londra (Regno Unito) del 2000 (*Canons of the Church of England*), e successive modifiche ed integrazioni (consultabili, nella loro versione aggiornata alla fine del 2019, al sito ufficiale <https://www.churchofengland.org/more/policy-and-thinking/canons-church-england>). Si tratta del *corpus* normativo che disciplina la vita della Chiesa d'Inghilterra nel suo complesso;

2) le *Direttive (Measure) della Diocesi in Europa (The Diocese in Europe Measure 1980)* e successive modifiche ed integrazioni. È l'atto istitutivo della Diocesi di Gibilterra in Europa, come riformata rispetto alla precedente configurazione;

3) la *Costituzione della Diocesi in Europa*, Londra (Regno Unito) del 1995 (*Constitution of the Diocese in Europe*) e successive modifiche ed integrazioni. Essa disciplina nello specifico il funzionamento della Diocesi in questione;

4) il *Manuale della Diocesi in Europa (Diocese in Europe Handbook)*, London 2001) e successive modifiche e integrazioni. Comprende, insieme ai testi sopra indicati, anche le *Diocesan Policies and Guidelines*, oltre a una serie di disposizioni pratiche o attuative ed è consultabile nella sua versione più aggiornata alla pagina ufficiale della Diocesi di Gibilterra in Europa, <https://europe.anglican.org/diocesan-handbook/diocesan-handbook-1>;

5) Le *Regole rappresentative e gestionali per le chiese locali*, Londra (Regno Unito) del 2001 (*Church Representation Rules*) e successive modifiche ed integrazioni. Si tratta delle norme per l'amministrazione parrocchiale e nel 2020 le *Rules* sono state interamente riformate rispetto a quelle del 2001 (richiamate testualmente dallo statuto), le quali intervenivano a loro volta sul testo del 1969. La nuova versione è consultabile al sito <https://www.churchofengland.org/more/policy-and-thinking/church-representation-rules>.

Come si può osservare scorrendo gli atti in questione, si tratta di raccolte normative che sono soggette a continui e rapidi interventi di aggiornamento e riforma, stante la natura spesso pratica e operativa delle norme che contengono e la spiccata attenzione che il diritto della Chiesa d'Inghilterra presta ai contatti con le evoluzioni normative della società scolare (un fenomeno che nel caso del diritto canonico della Chiesa cattolica, per esempio, risulta tradizionalmente molto più attenuato). Per l'inquadramento di queste fonti nel sistema complessivo del diritto concernente la *Church of England*, si rimanda a MARK HILL, *Ecclesiastical Law*, Oxford University Press, Oxford, 2018.

⁵⁶ Riportate alla pagine 1-7 dell'*Allegato A* all'atto costitutivo.

⁵⁷ Per un inquadramento più strutturato si veda EVELYN GARTH MOORE, *Introduction to English Canon Law*, cit., pp. 21-52.

⁵⁸ Cfr. sul tema SILVIO FERRARI, *Le nomine episcopali nel diritto della Chiesa d'Inghilterra*, in *Archivio giuridico*, 1977, 2, pp. 19-32; IDEM, *L'Ufficio episcopale nella Chiesa d'Inghilterra. Tradizione e spinte innovatrici*, in *Ministero episcopale e dinamica istituzionale. I vescovi nella Chiesa del Vaticano II*, Bologna, Il Mulino, 1981, pp. 243-277. Dal punto di vista teologico, sulla successione apostolica e sulla sua importanza nell'ecclesiologia anglicana, si rimanda al già citato PAUL AVIS, *The Anglican Understanding*, cit., pp. 30-48 e a ROBERT W. JENSON, *The Church and the sacraments*, in COLIN E. GUNTON (a cura di), *The Cambridge companion to Christian Doctrine*, Cambridge University

mente, quello della Diocesi di Gibilterra in Europa, che presiede all'organizzazione ecclesiale di cui già si è illustrata la struttura⁵⁹. L'Arcidiacono d'Italia e Malta gode nell'ambito della sua circoscrizione ecclesiastica di «tutti i diritti e doveri canonici derivanti dal suo ufficio» ed è «la suprema autorità ecclesiastica della Chiesa d'Inghilterra in Italia in rappresentanza del Vescovo diocesano», nei confronti delle autorità civili e delle altre confessioni religiose. Insieme a quest'ultimo – al quale deve sottoporre annualmente una relazione sulle attività pastorali ed economiche svolte nell'Arcidiaconato – è responsabile «della vita liturgica, spirituale e sociale del clero e dei fedeli»; «del mantenimento dell'unità nella fede e della dottrina»; «dell'amministrazione canonica dei sacramenti»; «della predicazione delle Parola divina e delle missioni».

Un'articolazione simile si ripropone a livello delle singole cappellanie, dove si rinviene, rispetto alla struttura ecclesiastica cattolico-romana (con cui pure l'anglicanesimo inglese conserva varie somiglianze⁶⁰), un più spiccato accento sulla dimensione congregazionale nel ruolo di partecipazione attiva che il diritto canonico riconosce ai fedeli laici. Così il cappellano, ossia il presbitero preposto ad una cappellania, ha la responsabilità della vita liturgica dei fedeli ed è nominato dal Vescovo, previo assenso non solo dell'Arcidiacono, ma anche di due fedeli laici, che possono anche essere gli stessi fedeli laici (*Churchwardens*) che l'assemblea generale della cappellania elegge annualmente per rappresentarla. Ciascun presbitero può ricevere dalla cappellania una somma per il suo sostentamento (e questo, come si vedrà, è un punto che viene in rilievo nel testo dell'intesa) e può essere rimosso dal suo incarico dall'Arcidiacono con provvedimento motivato, previo ammonimento e trascorsi dieci giorni per poter produrre eventuali giustificazioni in ordine ai comportamenti contrari alle leggi ecclesiastiche, o comunque «non conve-

Press, Cambridge, 1997, pp. 207-225.

⁵⁹ Nelle *Definizioni preliminari* si fa riferimento anche al Consiglio delle Finanze della Diocesi in Europa, una «società costituita nel Regno Unito in data 21/12/1909, iscritta nel registro delle imprese GB» e con sede legale in Londra. «La natura giuridica di detta società è una società a responsabilità limitata senza fine di lucro con attività di 'organizzazione religiosa', e la precedente denominazione era Trust della Diocesi di Gibilterra [...]. Il Consiglio delle Finanze detiene e gestisce direttamente o indirettamente il patrimonio mobiliare ed immobiliare della Diocesi in Europa» (p. 2). Sul particolare sistema di gestione del patrimonio della Chiesa d'Inghilterra si rimanda a CRISTIANA CIANITTO, *L'assetto patrimoniale della Chiesa d'Inghilterra: un esempio di pragmatismo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2014, 32.

⁶⁰ Sulla propensione al sincretismo tra le esperienze cattolica, luterana e in generale riformata che fin dall'origine caratterizzò la *Church of England*, cfr. JAMES C. SPALDING, *Editor's Introduction*, in *The Reformation of the Ecclesiastical Laws of England, 1552*, Sixteenth Century Journal Publishers, Kirksville (MO), 1992, pp. 1-57.

nienti», che possono essere posti alla base del provvedimento⁶¹.

I fedeli laici della cappellania formano un *electoral roll* che partecipa al consiglio e all'assemblea generale annuale sopra ricordata. «Ogni fedele ha il diritto di essere iscritto al Registro dei Fedeli laici purché sia battezzato, sia maggiore di anni 16, abbia firmato l'apposito modulo di domanda e dichiarato quanto specificato nell'art. 28 della Costituzione della Diocesi in Europa del 1995», ossia: «*To be a member of the Church of England or of a Church in communion therewith currently having his name entered on the electoral roll of a parish or chaplaincy in the Provinces of Canterbury or York*»; oppure «*to be a member of the Church of England or of a Church in Communion therewith and to have habitually attended public worship in the chaplaincy during a period of six months prior to enrolment*»; o infine «*to be a member in good standing of a Church not in communion with the Church of England which subscribes to the doctrine of the Holy Trinity and also prepared to declare himself to be a member of the Church of England and to have habitually attended public worship in the chaplaincy during a period of six months prior to enrolment*».

L'iscrizione nel registro è necessaria per poter entrare a far parte del consiglio della cappellania, presieduto *ex officio* dal cappellano, e dove siedono alcuni fedeli laici e una serie di altri soggetti (in generale, gli eventuali esponenti del clero residenti nel territorio della cappellania e altre persone cooptate *ex art. 30 della Constitution*). Il consiglio può autoconvocarsi ed ha il compito di amministrare le finanze della cappellania e i beni, compresa la chiesa e la cura del suo decoro materiale; ciascuna cappellania gode infatti dell'autonomia finanziaria, «fatti salvi i poteri di ispezione e vigilanza da parte del Vescovo diocesano o suo delegato». Tutti gli iscritti al registro della cappellania hanno diritto di partecipare all'assemblea generale annuale, che costituisce il momento di raccordo tra le varie funzioni e competenze. Secondo modalità e scadenze analoghe, ad un livello superiore, si tiene anche il sinodo dell'Arcidiaconato, che rappresenta «l'assemblea annuale delle cappellanie sul territorio» ed è costituito dall'Arcidiacono (che lo presiede), dai presbiteri e cappellani dell'Arcidiaconato, dai rappresentanti del sinodo di ciascuna cappellania e da altri soggetti individuati dall'art. 42 della Costituzione della Diocesi in Europa⁶². Anche il sinodo può autoconvocarsi oppure essere convocato

⁶¹ Si veda per un inquadramento del tema (al netto dei mutamenti di disciplina intervenuti nel frattempo) SILVIO FERRARI, *Diritti del parroco e interessi dei fedeli: la rimozione in via amministrativa del parroco nel diritto della Chiesa d'Inghilterra*, in *I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società. Atti del IV Congresso Internazionale di Diritto canonico*, Herder-Giufré, Friburgo-Milano, 1981, pp. 511-523.

⁶² «42(a) In each archdeaconry there shall be either an archdeaconry synod or two or more deanery synods. Such synods shall consist of a house of clergy and a house of laity.

dall'Arcidiacono, e tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi hanno anche il diritto di intervenire all'assemblea e di esprimere un voto⁶³.

In forma estremamente sintetica, è questo il quadro, dal punto di vista del diritto interno della Chiesa anglicana, in cui si inserisce e opera l'organizzazione statutaria dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra». E dall'entità così configurata, riconosciuta dall'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 2 della l. 1159/1929, hanno preso le mosse le trattative che hanno condotto alla stipulazione dell'intesa, sui quali ci soffermeremo nel prossimo paragrafo.

3. I contenuti dell'intesa del 30 luglio 2019

Come già si è detto in apertura, la stipulazione di un'intesa con lo Stato italiano è giunta il 30 luglio 2019 e, per quanto al momento non si abbia

(b) The members of the house of clergy shall consist of:

(i) all clerks in Holy Orders licensed in the Diocese and serving in the archdeaconry or the deanery (as the case may be); and

(ii) one or more clerks in Holy Orders holding permission to officiate in the Diocese who are resident in the archdeaconry or deanery (as the case may be) or who have habitually attended public worship in a chaplaincy in the archdeaconry or deanery during the preceding six months. One clerk may be elected or chosen for every ten such clerks or part thereof, elected or chosen in such manner as may be approved by the Bishop by and from such clerks.

Where a clerk in Holy Orders is licensed to serve or holds permission to officiate in more than one archdeaconry or deanery, the Bishop shall designate the archdeaconry or deanery in which the clerk is to be a member.

(c) The members of the house of laity shall consist of:

(i) the lay representatives elected by chaplaincies in accordance with paragraph 29(1);

(ii) any lay members of the General Synod or the Diocesan Synod whose names are entered on the roll of any chaplaincy within the archdeaconry or deanery as the case may be;

(iii) any deaconesses or lay workers licensed by the diocesan Bishop to work in any part of the archdeaconry or deanery as the case may be.

(d) The house of clergy and the house of laity may co-opt additional members of their respective houses, provided that the number of members co-opted by either house shall not exceed three.

(e) Any person whose name is entered on the electoral roll of a chaplaincy in the archdeaconry or deanery as the case may be and who is an actual communicant as defined in the CRR, and of eighteen years or upwards shall be qualified to be elected to the house of laity by the electors in the chaplaincy. The said electors shall all be lay persons whose names are on the roll of the chaplaincy.

(f) The archdeacon shall be president of the archdeaconry synod and any deanery synod in his archdeaconry and the houses of clergy and laity shall each elect a member of their respective houses to be a vice-president of the synod. The president and the vice-presidents shall agree between them who shall chair each meeting of the synod or particular items of business on the agenda of the synod.

(g) Where deanery synods are in being, the archdeacon shall have power to convene a joint meeting of all the deanery synods within the archdeaconry.

(h) Subject to this Constitution and any rules made by the Diocesan Synod, each archdeaconry or deanery synod shall have power to determine its own rules of procedure».

⁶³ Tutte le citazioni sono tratte – salvo per gli articoli della costituzione della Diocesi in Europa, riportati in inglese – dalle *Definizioni preliminari*, cit., pp. 4-7.

notizia di iniziative del Governo volte a tradurre in legge l'impegno assunto, l'evento ha corrisposto agli auspici dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra». Scriveva infatti Paolo Cesare Coniglio, nel presentare l'importante traguardo conseguito nel 2014, che «since most of the chaplaincies struggle with their finances of very low – if any – income and high expenses, members of the Church of England in Italy realised that more and more 'religious entities' of different denominations were getting legal status and funds from the Italian tax-payers through the so-called *otto per mille*». Dato che, come tutte le forme di vita sociale, anche le religioni hanno la necessità di sostentarsi sul piano materiale, non vi è nulla di sminuente rispetto agli obiettivi spirituali nella franchezza con cui Coniglio esponeva ai lettori dell'*Ecclesiastical Law Journal* la sua valutazione pratica: «It is estimated that, if and when Anglican tax-payers can assign their share of the *otto per mille* to the Church of England in Italy, the grants received could be in excess of €3 million per year. These funds would certainly make a huge difference to the chaplaincies' poor and struggling accounts for keeping the chaplains and maintaining some wonderful church buildings, and, it is hoped, would increase the assistance that can be given to outreach schemes, including the opening of orphanages»⁶⁴.

Queste annotazioni preliminari, lungi dal voler ridurre alla sola dimensione economica un tema complesso come il riconoscimento pubblico delle religioni organizzate, servono a inserire nel discorso una delle caratteristiche più evidenti dell'intesa con la Chiesa d'Inghilterra, ossia il tono di pragmatismo che la percorre e che si rinviene anche nello stile di redazione del testo. In linea con tale orientamento, questa parte del contributo si prefigge di delineare le soluzioni testuali adottate nell'intesa e di mettere in risalto la loro corrispondenza a quanto previsto dallo statuto dell'Associazione che rappresenta in Italia la Chiesa anglicana, più che concentrarsi sui problemi di ordine generale⁶⁵ o sull'inquadramento

⁶⁴ PAOLO CESARE CONIGLIO, *The Legal Status of the Church of England*, cit., p. 54.

⁶⁵ Non è questa la sede per entrare nel merito dell'annoso dibattito sulla sovrapposizione nella prassi ministeriale (e sulle conseguenti interferenze tra procedure per il riconoscimento e *iter* per le intese) tra lo «statuto» richiesto ai fini dell'art. 2 della l. 1159/1929 e gli «statuti» delle confessioni evocati dall'art. 8, c. 2° Cost., né per interrogarsi sull'effettività dei «margini di manovra» nelle trattative con il Governo di cui possono avvalersi le confessioni per uscire da quella forma di «diritto comune delle intese» che vede riproporsi con minime variazioni i medesimi contenuti in ciascuna nuova intesa. Si tratta infatti di questioni che, pur avendo evidenti riflessi anche sul caso dell'intesa con la Chiesa d'Inghilterra, porterebbero il discorso su un piano diverso da quello che qui si intende affrontare.

Per l'inquadramento generale di questi temi, che negli ultimi anni si sono legati a quello della discrezionalità politica che la Corte Costituzionale (sent. 10 marzo 2016, n. 52) ha riconosciuto al Governo quanto all'avvio della fase delle trattative, si vedano: FRANCESCO ALICINO, *La bilateralità pattizia Stato-confessioni dopo la sentenza n. 52/2016 della Corte costituzionale*, in *Osservatorio sulle Fonti*, 2016, 2; NICOLA COLAIANNI, *La decadenza del "metodo della bilateralità" per mano (involontaria) degli infedeli*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2016, 28; PIERLUIGI CONSORTI, *1984-2014:*

dogmatico e di comparazione dell'intesa⁶⁶.

Venendo all'esame del testo, dopo un breve preambolo in cui vengono richiamati i «principi di libertà religiosa sanciti dalla Costituzione» e i «diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dai successivi documenti di diritto internazionale e sovranazionale», entrambe le parti contraenti riconoscono «l'opportunità» di addivenire ad un'intesa ex art. 8, c. 3° Cost. e conseguentemente convengono che la legge di approvazione dell'intesa, una volta in vigore, sostituisca «ad ogni effetto, nei confronti dell'Associazione 'Chiesa d'Inghilterra', la legislazione sui culti ammessi»⁶⁷. Lo Stato italiano riconosce alcuni tratti identificativi della Chiesa, tra cui il riferimento al Sovrano del Regno Unito come «Difensore della Fede e Supremo Governatore della Chiesa d'Inghilterra» e all'Arcivescovo di Canterbury come suo «Primate religioso»; la partecipazione dell'interlocutore confessionale alla struttura organizzativa della Diocesi in Europa, da cui dipende l'Arcidiaconato d'Italia e Malta; infine l'impegno della Chiesa d'Inghilterra a diffondere «l'Evangelo di Gesù Cristo in conformità alla con-

le stagioni delle intese e la «terza età» dell'art. 8, ultimo comma, della Costituzione, in Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, 2014, 1, pp. 91-119; FABIANO DI PRIMA, Le Confessioni religiose del «terzo tipo» nell'arena pubblica nazionale: problemi, dinamiche e tendenze operative, in Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, 2014, 1, pp. 120-140; ALESSANDRO FERRARI, La libertà religiosa in Italia. Un percorso incompiuto, Carocci, Roma, 2012, pp. 75-120; FORTUNATO FRENI, L'iter delle intese sui rapporti Stato-confessioni ristretto fra discrezionalità politica e insicurezza presunta, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2018, 30; ELISABETTA FRONTONI, Il primo Governo Conte e l'intesa con la "Chiesa d'Inghilterra". Un'occasione per riflettere sul procedimento legislativo per approvare le leggi "sulla base di intese", in Nomos, 2019, 3; ROBERTO MAZZOLA, Ordinamento statale e confessioni religiose. La politica delle fonti di diritto in Italia, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2018, 34; i contributi raccolti nel volume di MARCO PARISI (a cura di), Bilateralità pattizia e diritto comune dei culti. A proposito della sentenza n. 52/2016, Jovene, Napoli, 2017; ILIA PASQUALI CERIOLI, Interpretazione assiologica, principio di bilateralità pattizia e (in)eguale libertà di accedere alle intese ex art. 8, terzo comma, Cost., in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2016, 26; MARCELLO TOSCANO, Una nuova «politica ecclesiastica» della Corte costituzionale, tra rigore teorico e conservatorismo pratico? Le prime reazioni della dottrina alla sentenza n. 52/2016, in Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, 2016, 3, pp. 751-765; MARCO VENTURA, L'eredità di Villa Madama: un decalogo, in Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, 2014, 1, in part. pp. 73-75.

⁶⁶ Profili peraltro già fatti oggetto di un'attenta disamina da parte di FEDERICO COLOMBO, *L'intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa d'Inghilterra. Un'analisi genealogica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2020, 11, pp. 18-35.

⁶⁷ Si torna sul punto all'art. 18, dove si afferma che con l'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, le disposizioni della l. 24 giugno 1929, n. 1159 e del r.d. 28 febbraio 1930, n. 289 non troveranno più applicazione «nei confronti dell'Associazione 'Chiesa d'Inghilterra' e degli enti confessionali che ne fanno parte» (c. 1°). Ogni norma contrastante con l'intesa – viene ulteriormente esplicitato – cesserà di avere efficacia nei confronti dei soggetti ora menzionati a partire dalla data di approvazione della legge (c. 2°). L'art. 21, infine, specifica che «il Governo della Repubblica presenterà al Parlamento, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione, apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa».

fessione anglicana e alla tradizione», oltre che a «promuovere ogni opportuna attività liturgico-culturale, di fede e d'assistenza sociale»⁶⁸. Sempre nel preambolo, con un curioso riferimento a una confessione 'terza', si dà atto che «la Chiesa d'Inghilterra condivide da sempre le medesime festività religiose della Chiesa cattolica romana»⁶⁹. Queste affermazioni sobrie ed essenziali, prive di specifici riferimenti normativi o delle dichiarazioni di principio che talora compaiono nei preamboli delle intese⁷⁰, danno il tono a un testo dove sono rari i tratti innovativi, ma che organizza in un'impalcatura funzionale tutti gli elementi tipici delle intese. Come è stato osservato, quella con la Chiesa d'Inghilterra, con le sue «ventuno disposizioni soltanto», è, «insieme a quella valdese, la più breve finora stipulata», anche se la sua brevità «non dipende dalla prevalenza di disposizioni di carattere generale, bensì dalla presenza di articoli che raccolgono disposizioni all'opposto distinte in altri accordi»⁷¹.

Oltre ad essere breve, l'articolato dell'intesa si sofferma di preferenza sugli aspetti concreti – talora fin nel dettaglio – delle materie che vengono in rilievo di volta in volta. Fanno eccezione a questa regola, in sostanza, solo gli articoli 1, 4 e 10, che trattano, rispettivamente, dell'«autonomia e libertà confessionale», dell'«istruzione religiosa nelle scuole» e, in termini generici, del «patrimonio culturale»⁷². L'art. 1 ribadisce (forse *ad abundantiam*, ma secondo uno

⁶⁸ Il raccordo tra l'organizzazione interna della Chiesa d'Inghilterra e l'Associazione che in Italia la rappresenta è costituito dallo statuto di quest'ultima, rispetto al quale l'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente «ogni eventuale modifica» alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'Interno (così l'art. 20 dell'intesa).

⁶⁹ Anche in questo caso si dà concretezza di contenuti al cenno iniziale in un apposito articolo, nello specifico il 7. Facendo salve le «imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti dalla legislazione vigente», si riconosce giustificata l'assenza scolastica agli studenti e il riposo dei lavoratori (ma «con l'obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario») per il solo giorno del Venerdì Santo. In conseguenza di quanto affermato nel preambolo, il silenzio della norma circa ulteriori date indica che si ritengono già soddisfatte dal comune calendario italiano – ricalcato sulle festività cattoliche – le altre esigenze di riposo religioso dei fedeli anglicani.

⁷⁰ Si veda, per esempio, il *Preambolo* all'intesa con le Assemblee di Dio in Italia (1. 22 novembre 1988, n. 517; cfr. LUCIANO MUSSELLI, *Le intese con le Chiese avventiste e pentecostali*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1990, 2, in part. pp. 444-447), dove si leggono affermazioni di principio sulla tutela penale diretta in materia religiosa e sull'educazione religiosa della gioventù.

⁷¹ FEDERICO COLOMBO, *L'intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa d'Inghilterra*, cit., pp. 25-26; in sede di conclusioni l'A. si spinge ad affermare che «l'affinamento 'redazionale' sembra costituire un'operazione unilaterale dell'Esecutivo volta a consolidare un modulo riproponibile nelle future contrattazioni» (p. 35).

⁷² Art. 10: «La Repubblica e l'Associazione 'Chiesa d'Inghilterra' s'impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra e dei soggetti di cui all'articolo 8 [ossia gli enti ecclesiastici che da essa promanano e che verranno riconosciuti], anche eventualmente istituendo, senza oneri per lo Stato, a tal fine un'apposita commissione mista». Cfr. per un inquadramento del tema ERMINIA CAMASSA, *I beni culturali di interesse religioso. Principio di collaborazione e pluralità di ordinamenti*, Giappichelli, Torino, 2013, in part. pp. 154-167.

schema consueto) le generali garanzie costituzionali di libertà religiosa (c. 2°) e riconosce l'autonomia confessionale della Chiesa d'Inghilterra, in particolare sotto il profilo delle nomine dei ministri di culto (presbiteri, cappellani e diaconi). Tali nomine dovranno essere fatte «secondo lo Statuto dell'Associazione» (ma forse il riferimento generico allo statuto, qui, va indirizzato più propriamente al diritto canonico della Chiesa d'Inghilterra, a cui, come si è detto, gli allegati dello statuto a loro volta si ricollegano). Sempre nel primo articolo si afferma che l'esercizio del culto e gli «atti in materia spirituale e disciplinare [...] si svolgono senza alcuna ingerenza statale» (c. 1°). Un altro tema tradizionalmente presente nella normativa pattizia è quello della libertà di comunicazione interna, a cui soddisfa l'art. 1, c. 3° prevedendo che ogni pubblicazione o colletta relative alla «vita confessionale dell'Associazione 'Chiesa d'Inghilterra' [...] avvengono senza autorizzazione, né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato» (c. 3°).

L'art. 4 – che introduce il tema scolastico – ribadisce nella consueta forma sintetica e puntuale⁷³ i principi della libertà di coscienza nella scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento religioso, della non discriminazione e del pluralismo. Il terzo comma ripete un altro modulo normativo consueto nella legislazione pattizia⁷⁴: l'impegno da parte dell'ordinamento italiano ad assicurare «agli incaricati designati dall'Associazione 'Chiesa d'Inghilterra', il diritto di corrispondere alle richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni»⁷⁵; si specifica inoltre che «tale attività, da svolgersi in orario extrascolastico, s'inserisce, senza oneri per lo Stato, nell'abito di quelle extracurricolari». Il tema dell'educazione viene ulteriormente declinato nei successivi articoli 5 (*Scuole*) e 6 (*Diplomi e titoli accademici*), dove si garantisce alla Chiesa d'Inghilterra – in conformità al principio della libertà della scuola

⁷³ Non viene neppure riproposto l'impegno per lo Stato ad escludere «forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline»; un impegno che trascende i rapporti dello Stato con le singole confessioni religiose, ma che è stato spesso inserito negli articoli dedicati all'istruzione scolastica delle intese con le confessioni di matrice protestante. Così l'art. 11, c. 2° della l. 22 novembre 1988, n. 516, *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno* (da cui è tratta la citazione), ma analogamente all'art. 10, c. 2° della l. 29 novembre 1995, n. 520, *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)*, ed anche all'art. 9, c. 3° della l. 11 agosto 1984, n. 449, *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese* (che afferma di non richiedere forme di educazione religiosa nelle scuole pubbliche).

⁷⁴ Cfr. in proposito PAOLO CAVANA, *L'insegnamento religioso nella scuola pubblica italiana: una tradizione da innovare*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2016, 25, pp. 13-16.

⁷⁵ Il comma ricalca, in questa parte, la formulazione dell'art. 10 della l. 11 agosto 1984, n. 449, *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese*.

e dell'insegnamento di cui all'art. 33 Cost. – «il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione» (art. 5, c. 1°)⁷⁶ e la possibilità di riconoscere agli effetti legali «le lauree e le lauree magistrali in teologia, e nelle altre discipline ecclesiastiche, rilasciate da Istituti accademici con personalità giuridica, operanti sul territorio italiano e riconosciuti dalla Chiesa d'Inghilterra» (art. 6, c. 1°)⁷⁷.

Tra gli articoli dedicati alle questioni classiche del diritto ecclesiastico, merita di essere sottolineato – più che il tenore delle proposte, che quasi mai si disallinea da schemi noti e ben rodati – l'accorgimento redazionale dell'art. 3, dove vengono radunate tutte le ipotesi di assistenza spirituale in strutture obbligate, specificando che «gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale [...] sono a carico dell'Associazione 'Chiesa d'Inghilterra'» (art. 3, c. 6°). Si prevede che le autorità competenti per le strutture obbligate – Forze armate, di polizia o assimilate; penitenziari; strutture socio-sanitarie – debbano assicurare, nei limiti del possibile e su richiesta di un familiare o dichiarazione del deceduto, «l'ufficiatura o la presenza alle esequie di un ministro di culto della Chiesa d'Inghilterra» (art. 3, c. 1°). Ancora in tema mortuario, l'art. 12 – la cui attuazione, prevedibilmente, dovrà essere rimessa agli incastri del complesso sistema di competenze centrali e locali – afferma che, ove possibile, saranno istituite nei cimiteri pubblici «aree riservate ai sensi della vigente normativa»⁷⁸.

Oltre ai cimiteri, i luoghi consacrati sono disciplinati dall'art. 11, che sotto la rubrica «Edifici di culto» raccoglie le garanzie consuete in questo settore⁷⁹: il divieto di occupare, requisire, espropriare o demolire tali immobili «se non per gravi motivi o previo accordo con il responsabile dell'edificio» (c. 1°), il divieto per la forza pubblica – fatti salvi i casi di «urgente necessità» – di en-

⁷⁶ Necessario completamento per rendere effettiva la previsione è quello del c. 2°: alle scuole così istituite e a cui sia riconosciuta la parità, «è assicurata piena libertà, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne gli esami dello Stato conclusivi».

⁷⁷ Il riconoscimento avverrà su richiesta dell'interessato e sarà disposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, «previo accertamento del conseguimento da parte degli interessati di un numero di crediti formativi, previsti dalla normativa vigente, per i titoli da riconoscere come laurea e per i titoli da riconoscere come laurea magistrale» (art. 6, c. 2°): con ciò i CFU fanno il loro ingresso anche nella legislazione pattizia.

⁷⁸ In casi consimili si pone la questione di come far valere la «riservatezza» di queste aree; cfr. SILVIA BALDASSARRE, *Diritto alla sepoltura nei reparti speciali e attestazione di fede*, in *Diritto e Religioni*, 2019, 2, pp. 396-407.

⁷⁹ Per la cornice del tema cfr. ANDREA BETTETINI, *Gli enti e i beni ecclesiastici. Art. 831*, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 159-170.

trarvi nell'esercizio delle proprie funzioni, senza averne dato previo avviso e aver «sentito il responsabile dell'edificio» (che potrebbe dunque essere anche un laico, a differenza di quanto si desume da altri testi normativi, a cominciare da quello concordatario su cui la previsione è ricalcata) (c. 2°); l'applicazione agli edifici dei benefici economici e delle agevolazioni amministrative previsti per tali categorie di beni (c. 3°); infine, in prospettiva, l'impegno, posto genericamente a carico dell'«autorità civile», di tenere conto delle esigenze religiose che avanzerà l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» in merito alla costruzione di nuovi edifici di culto (c. 4°).

Altri due settori di rilevanza centrale nella legislazione pattuita tra lo Stato e le confessioni religiose sono il campo degli enti ecclesiastici (che vengono testualmente identificati come tali, analogamente a quelli cattolici, ortodossi e protestanti, dagli artt. 8 e 9) e la materia matrimoniale (art. 17). Malgrado l'importanza degli articoli in questione, che esauriscono in un numero contenuto di commi temi molto ampi, non emergono dalla lettura elementi di significativa innovatività rispetto ai principi e alle norme che vigono generalmente in questi ambiti, ragion per cui sembra opportuno rimandare direttamente al testo dell'intesa per la visione d'insieme del disposto normativo. Per quanto riguarda gli enti, i passaggi qualificanti della disciplina sembrano essere quelli dell'art. 8, c. 2° sull'acquisto della personalità giuridica da parte di enti di futura istituzione oltre a quelli già riconosciuti attraverso l'intesa (ossia le cappellanie e congregazioni che abbiamo già elencato). Il riconoscimento della personalità giuridica dovrà avvenire con decreto del Ministero dell'Interno, su domanda del legale rappresentante dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» e in via subordinata alla verifica della corrispondenza dell'ente o delle modifiche statutarie all'ordinamento italiano. Per quanto riguarda il matrimonio⁸⁰, sono riconosciuti gli effetti civili «ai matrimoni celebrati in Italia secondo il rito anglicano» da ministri di culto «in possesso della cittadinanza italiana e residenti o domiciliati in Italia, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale» (art. 17, c. 1°); il matrimonio consegue tali effetti «dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia omissso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto» (c. 10°). Si chiarisce inoltre che la previsione dell'efficacia civile del matrimonio (questo è un elemento di novità) non vincola né induce la Chiesa d'Inghilterra a farvi ricorso, poiché

⁸⁰ Sui caratteri e sulle problematiche odierne dell'istituto matrimoniale anglicano si rimanda a FABIANO DI PRIMA, *Matrimonio e Chiesa d'Inghilterra oggi*, in *Jus-online*, 2015, 2; ai fini della comparazione con la disciplina delle altre intese, si rimanda invece ad ALESSANDRO ALBISSETTI, *Il matrimonio delle confessioni religiose di minoranza*, Giuffrè, Milano, 2017.

essa conserva intatta «la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi, senza alcun effetto o rilevanza civile» (c. 11°).

Giungendo ora a quella che sembra essere la parte di maggior interesse dell'intesa, si rinvencono agli articoli 2, 14 e 16 le norme sui ministri di culto e sul loro sostentamento; norme che si pongono in relazione diretta con il sistema di finanziamento della confessione religiosa (artt. 13, 14 e 15) che, come si è detto in apertura, si prevede che ruoti attorno alla piena fruizione del meccanismo dell'«otto per mille».

Secondo l'articolo 2, i ministri di culto vengono «liberamente nominati in base allo statuto dell'Associazione 'Chiesa d'Inghilterra'» (forse, anche in questo caso, da intendersi nella sua funzione di «ponte» con il diritto canonico anglicano) e sono inseriti in un elenco comunicato al Ministero dell'Interno; essi godono della piena libertà nell'esercizio del loro ministero e anche del privilegio del segreto di fronte all'autorità pubblica e alla magistratura «su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero» (c. 2°). Quanto all'identificazione concreta della qualifica soggettiva di ministro di culto, essa è rimessa al rappresentante legale dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», che la attesta rilasciando apposite certificazioni (cc. 4° e 5°). L'art. 2, c. 3° contiene anche la previsione per cui, «in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva», i ministri del culto anglicano avrebbero diritto, a loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare o (alternativa che riduce la connotazione speciale della previsione normativa) ad accedere secondo le ordinarie norme sull'obiezione di coscienza al servizio civile. L'inserimento di un'ipotesi normativa formulata proprio in quei termini, forse, testimonia più che altro una cautela della parte confessionale rispetto all'intenzione di reintrodurre la leva militare obbligatoria, che una parte del Governo Conte I manifestava di tanto in tanto all'epoca della sottoscrizione dell'intesa.

Come già detto, il sostentamento del clero della Chiesa d'Inghilterra prevede una partecipazione a più livelli⁸¹, che negli auspici dei promotori dell'intesa potranno essere soddisfatti per intero oppure integrati attraverso il ricorso al finanziamento dell'«otto per mille». Il supporto economico ai ministri di culto, totale o parziale, avviene attraverso la corresponsione di assegni dall'Associazione o dalle singole cappellanie e congregazioni, i quali sono equiparati (solo ai fini fiscali) al reddito da lavoro dipendente, come di solito avviene in questi casi; pertanto gli enti datori si pongono quali sostituti d'imposta,

⁸¹ Si rinvia per la materia a CRISTIANA CIANITTO, *La remunerazione del clero nella Church of England*, in *Diritto pubblico comparato e europeo*, 2006, 1, pp. 115-130; più estesamente EADEM, *Le risorse del culto. Finanziamento e sostentamento del clero nelle Chiese anglicane in Gran Bretagna*, TgBook, Sandrigo, 2012.

praticando «le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia». Sempre l'Associazione, le cappellanie o le congregazioni provvedono anche «per i ministri di culto che vi siano tenuti al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali» (art. 16). La voce del «mantenimento dei ministri di culto» compare per prima all'art. 14, c. 1°, nell'elenco non tassativo (così fa ritenere l'«anche» premesso alla sequenza di ipotesi), che comprende inoltre la realizzazione e manutenzione di edifici di culto e monasteri, nonché scopi filantropici, assistenziali e culturali da realizzarsi in Italia e all'estero. Ai commi 2° e 3° dell'articolo 14 si dichiara che l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» parteciperà alla ripartizione delle quote espresse e altresì di quelle inesprese, esercitando quindi appieno la facoltà prevista dalla legge⁸², sulla falsariga dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222⁸³.

Completa la disciplina del finanziamento l'art. 13, che se in punto di principio si propone come prioritario rispetto al successivo art. 14 («la Repubblica prende atto che l'Associazione si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie»), all'atto pratico verrà facilmente surclassato dall'«otto per mille» quanto a consistenza delle entrate. Si deve osservare però una differenza nella destinazione delle due forme di finanziamento, diretto e indiretto: se tra le finalità del primo, come si è visto, spicca la voce del sostentamento del clero, per il finanziamento indiretto i fini indicati sono solo quelli di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. L'importo massimo che il contribuente potrà dedurre dal reddito IRPEF sarà di 1.032,91€ – probabilmente si è voluto evitare di aggiornare l'importo, pensato in lire in anni ormai lontani e mai più adeguato, per non dover allineare tutte le altre previsioni normative analoghe

⁸² L'art. 14, c. 4° dell'intesa fa riferimento all'art. 45, c. 7° della legge 23 dicembre 1998, n. 448, *Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo* ('legge finanziaria' per il 1999), che così dispone: «La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e la somma di cui all'ultimo comma dell'articolo medesimo» (vale a dire l'anticipo sul versamento dell'importo totale del finanziamento annuale) «sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. La medesima procedura è adottata per le quote spettanti alle Confessioni acattoliche aventi diritto. Con le medesime modalità sono determinate la quota dell'otto per mille dell'IRPEF e la somma corrisposta a titolo di anticipo di cui all'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516; all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517; all'articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409; all'articolo 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520; all'articolo 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638» (a questo elenco di norme occorre aggiungere le intese tradotte in legge negli anni successivi, a cui dovrebbe sommarsi quella con la Chiesa d'Inghilterra).

⁸³ Restano dunque soltanto due le confessioni che, in vigenza di un'intesa, non percepiscono le quote inesprese dell'«otto per mille»: le Assemblee di Dio in Italia (art. 23, c. 2°, l. 22 novembre 1988, n. 517) e la Chiesa Apostolica (art. 24, c. 3°, l. 30 luglio 2012, n. 128). Per una critica del sistema di finanziamento diretto si veda, di recente, l'intervento di SARA DOMIANELLO, JLIA PASQUALI CERIOLI, *Aporie e opacità dell'otto per mille: tra interesse pubblico a un pluralismo aperto e interessi specifici alla rigidità del mercato religioso*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2020, 5, pp. 1-32.

– e la somma potrà essere devoluta «a favore dell’Associazione ‘Chiesa d’Inghilterra’, degli enti da essa controllati e delle comunità locali» (art. 13, c. 2°).

Naturalmente si prevedono obblighi di rendicontazione delle attribuzioni così percepite al Ministero dell’Interno (che trasmetterà a sua volta una copia della documentazione insieme a una propria relazione al Ministero delle Finanze). In tale sede devono essere precisati annualmente il numero di ministri di culto a cui è stata assicurata l’intera remunerazione e il numero di coloro ai quali, invece, è stata attribuita solo un’integrazione; l’ammontare complessivo delle somme destinate al sostentamento del clero e l’ammontare delle relative ritenute fiscali; gli interventi di altro tipo finanziati con i restanti proventi dell’«otto per mille». L’art. 15, a chiusura del sistema di controlli su questo punto così sensibile, prevede che possa essere istituita, su richiesta delle parti, una commissione paritetica al fine di proporre modifiche o di verificare l’attuazione degli articoli 13 e 14 dell’intesa.

In tema di modifiche, ma questa volta dell’intesa nel suo complesso e non solo degli specifici meccanismi economici del finanziamento e dei suoi controlli, resta ancora da aggiungere che, una volta entrata in vigore la legge di approvazione, se vi sarà l’intenzione di entrambe le parti di apportare modifiche allo *status quo* l’art. 19 vincola a fare ricorso alla stipulazione di una nuova intesa e a seguire nuovamente l’*iter* della legge di approvazione (c. 1°): una trafila che pare più onerosa e incerta per la parte confessionale, che per quella statale, ma che è analoga a quelle previste dall’art. 25 dell’intesa con la Sacra Diocesi ortodossa⁸⁴ e da altre ancora. Forse per contropartita, con una formula che si ritrova in quasi tutte le intese, si specifica e si rafforza l’impegno da parte dello Stato a prestare particolare attenzione all’attività normativa che si svolgerà in campi di comune interesse: «In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell’Associazione ‘Chiesa d’Inghilterra’ con lo Stato, saranno promosse previamente, in conformità all’articolo 8 della Costituzione, le intese del caso» (art. 19, c. 2°).

Questo è, per sommi capi, il contenuto dell’intesa con l’Associazione «Chiesa d’Inghilterra», l’ultima “tappa intermedia” del percorso che dovrebbe portare a compimento l’obiettivo messo a fuoco nel 2006 – sono ancora le parole di Paolo Cesare Coniglio – «*when a Canadian chaplain (therefore a non-EU citizen) was appointed to Holy Cross church, Palermo, and needed a visa to reside in Italy. However, because the Italian Republic did not legally and formally recognise the Church of England as a ‘religious moral entity’*

⁸⁴ Più precisamente, l’articolo 25 dell’intesa viene ricalcato dall’art. 26 della legge 30 luglio 2012, n. 126, *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa meridionale, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione.*

(based on Italian civil law), the same chaplain could not obtain a permanent visa 'for religious purposes'»⁸⁵.

4. In attesa della legge di approvazione

È difficile tratteggiare delle osservazioni conclusive rispetto al tema dell'intesa con la Chiesa d'Inghilterra, la quale attende ancora di muovere i primi passi nel diritto vigente e, in astratto, potrebbe persino subire dei pur lievi adattamenti in corso d'opera. Anche quello dei tempi della legge di approvazione rischia di essere un interrogativo dalle risposte imprevedibili, più che altro perché uno dei pochi tratti in comune tra il Governo Conte I, che ha approvato l'intesa, e il Governo Conte II, che in teoria dovrebbe tradurla in legge, è proprio l'assenza di una specifica attenzione per le questioni di politica ecclesiastica, come testimonia la perdurante quiescenza delle Commissioni governative e consultive in materia di libertà religiosa e rapporti con le confessioni, scadute ormai dal 2018⁸⁶.

Per questo sembra opportuno fare proprie, quanto all'intesa, le pacate osservazioni di chi ha seguito dall'interno la vicenda che ha condotto fino alla situazione attuale: «Il testo è per quanto possibile snello e non in antagonismo e ancor meno in polemica con nessun'altra Confessione religiosa; per alcuni aspetti è ripetitivo di altri accordi, ma ciò dipende dalla mancanza di una legge generale alla quale fare rinvio. Da segnalare è la spiccata somiglianza emersa con la Chiesa [cattolica] e, d'altra parte, la condivisione dei valori civili: quindi l'assenza di veri punti di contrasto». Sicché, da un certo punto di vista, e sempre nella lettura del professor Salvatore Bordonali, le cause che hanno condotto a una stipulazione che si potrebbe definire tardiva – per una confessione religiosa storicamente presente in Italia e che non ha conosciuto negli ultimi anni un'evoluzione tale da modificarne radicalmente la fisionomia sociale – si intrecciano con le ragioni che hanno prodotto un testo in cui gli elementi di novità sono rari, e attengono perlopiù alle opzioni redazionali:

Alla domanda che ci si pone sul perché solo ora un'intesa, la prima risposta è che la nostra Costituzione contiene norme e principi che consentono quel margine di libertà che è indispensabile per la vita delle confessioni religiose, anche a prescindere da accordi specifici. Occorre aggiungere che la legge sui

⁸⁵ PAOLO CESARE CONIGLIO, *The Legal Status of the Church of England*, cit., pp. 53-54.

⁸⁶ Basti scorrere l'elenco disponibile al sito <http://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/commissioni.html> (consultato il 16 maggio 2020).

culti ammessi del 1929 non si è rivelata poi così inconciliabile con il nuovo assetto istituzionale, sotto l'aspetto del rispetto delle diverse confessioni. E che, d'altra parte, la via delle intese non si è rivelata esaustiva ai fini della soluzione del complesso rapporto tra Stato e religioni⁸⁷.

Assenza di attuali o potenziali punti di attrito tra l'ordinamento confessionale dell'anglicanesimo inglese e l'ordinamento italiano, da un lato, e somiglianza degli istituti di tale confessione con quelli della Chiesa cattolica (istituti con cui, nei fatti, pur sempre avvezzo a confrontarsi in maniera preponderante il diritto ecclesiastico italiano, qualunque sia il giudizio che ciascuno può legittimamente dare in proposito), dall'altro, sono dunque i caratteri che hanno permesso di trovare l'accordo su un testo breve, standardizzato e poco avvincente alla lettura (ma d'altronde non è questo lo scopo per cui si scrivono le intese).

Piuttosto, l'intesa sembra riflettere appieno lo spirito pragmatico – quasi minimalista, si potrebbe dire – di una presenza confessionale che, come è emerso nella prima parte di questo scritto, ha sempre conservato tratti identificativi molto marcati: una realtà di minoranza e, di fatto, identitaria, integrata ma al contempo appartata rispetto alla società circostante, avvezza – persino nei rapporti con le autorità ecclesiastiche di appartenenza – a “fare da sé”, come dimostrano le vicende storiche della nascita e dell'evoluzione delle varie chiese locali sorte nella Penisola.

Da questo punto di vista, l'impressione che si trae non solo dalla lettura dell'antefatto storico delle sparse comunità anglicane, ma anche dalla ben più recente istituzione dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», è che quest'ultimo passaggio abbia rappresentato, per l'identità stessa della Chiesa anglicana in Italia, qualcosa di più importante della semplice tappa di un *iter* burocratico volto ad ottenere l'erezione in ente morale ai sensi della legge 1159/1929 e in seguito a intavolare le trattative per l'intesa. Quella che emerge dalla lettura dello statuto dell'Associazione, infatti, è l'immagine di una comunità che, organizzandosi secondo gli strumenti che l'ordinamento le offre (per quanto bizantini quegli strumenti possano ormai risultare a uno sguardo critico), cerca di preservare la propria storia secolare e confida nella positiva conclusione di questa vicenda per poter adempiere con rinnovate forze alla sua missione. E questo del vissuto sottostante alle forme giuridiche è un aspetto che non può che essere considerato con interesse e favore, nell'ottica del pluralismo confessionale e della valorizzazione di un'identità culturale italiana nel cui ordito sono intessuti anche i fili, sia pur radi e sottili, della presenza anglicana.

⁸⁷ SALVATORE BORDONALI, *La legge sui Culti ammessi, le intese e l'esigenza di una legge-base sul fatto religioso*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2020, 4, pp. 1-2.